

IN.SAR. S.p.A.

in liquidazione

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ex D.Lgs. 231/2001

(Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

Cagliari, 22 dicembre 2020

INDICE

ABBREVIAZIONI (legenda).....	5
EDIZIONI DEL MODELLO.....	6
1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI DI CUI AL D.LGS. 231/2001.....	7
1.1. Il regime di responsabilità introdotto dal Decreto	7
1.2. I reati presupposto.....	9
1.3. Il tentativo	15
1.4. Le sanzioni di cui al Decreto.....	15
1.5. Le vicende modificative dell'ente	17
1.6. La costruzione dei Modelli di cui al Decreto.....	17
1.7. I Modelli organizzativi quale esimente della responsabilità	18
1.8. Responsabilità dell'ente.....	18
1.9. Caratteristiche del Modello (v. <i>supra</i> § 1.3)	19
2. L'ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI IN.SAR. S.p.A. IN LIQUIDAZIONE	20
2.1. Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello.....	20
2.2. Funzione del Modello	20
2.3. Diffusione del Modello all'interno della Società	21
2.4. Diffusione del Modello all'esterno	21
2.5. Modifiche e integrazioni del Modello.....	22
2.6. Impegno dell'Organo di amministrazione	22
2.7. Il Responsabile dell'area di rischio (Rar).....	22
3. MODELLO ORGANIZZATIVO E CODICI DI COMPORTAMENTO.....	24
3.1. Destinatari.....	24
3.2. La delega di funzioni.....	25
3.3. Principi generali di comportamento	26
3.4. Il sistema disciplinare	28
4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	29
4.1. Compiti dell'Organismo di Vigilanza	30
4.2. Individuazione dell'Organismo di Vigilanza	30
4.3. L'informativa all'Organismo di Vigilanza	32
4.3.1. Informazioni su eventi o fatti occasionali, interessanti i reati di cui al Decreto.....	32
4.3.2. Informazioni su eventi o fatti previsti, nell'ambito dei protocolli interni.....	33
4.3.3. Modalità di trasmissione delle informazioni	33

4.3.4. Whistleblowing	33
5. RISCHI CONNESSI ALLE TIPOLOGIE DI REATO.....	35
5.1. Reati connessi ad erogazioni pubbliche e contro il patrimonio dello Stato	35
5.1.1 Fattispecie di reato	35
5.1.2. Aree di rischio – Attività e funzioni aziendali	37
5.1.3. Misure di controllo e prevenzione	40
5.2. Reati contro la Pubblica amministrazione.....	41
5.2.1 Fattispecie di reato	41
5.2.2 Aree di rischio – Attività e funzioni aziendali	45
5.2.3 Misure di controllo e prevenzione	48
5.3. Reati associativi.....	49
5.3.1 Fattispecie di reato	49
5.3.2 Aree di rischio – Attività e funzioni aziendali.....	52
5.3.3 Misure di controllo e prevenzione.....	52
5.4 Delitti con finalità di terrorismo.....	52
5.4.1. Fattispecie di reato.... ..	52
5.4.2. Aree di rischio - Attività e funzioni aziendali	52
5.4.3. Misure di controllo e prevenzione.....	53
5.5 Falsità in monete, carte di credito e valori di bollo	53
5.6 Reati contro la vita e l'incolumità individuale	53
5.6.1. Fattispecie di reato.....	53
5.6.2. Aree di rischio - Attività e funzioni aziendali.....	54
5.6.3. Misure di controllo e prevenzione.....	54
5.7 Reati contro la personalità individuale	55
5.7.1. Fattispecie di reato.... ..	55
5.7.2. Aree di rischio – Attività e funzioni aziendali.....	56
5.7.3. Misure di controllo e prevenzione.....	56
5.8 Reati informatici e telematici.....	56
5.8.1. Fattispecie di reato	57
5.8.2. Aree di rischio – Attività e funzioni aziendali.....	61
5.8.3. Misure di controllo e prevenzione	62
5.9 Reati contro il patrimonio.....	63
5.9.1. Fattispecie di reato	63
5.9.2. Aree di rischio – Attività e funzioni aziendali	64
5.9.3. Misure di controllo e prevenzione	64
5.10 Reati in materia societaria	64
5.10.1. Fattispecie di reato	64

5.10.2. Aree di rischio – Attività e funzioni aziendali.....	67
5.10.3. Misure di controllo e prevenzione	69
5.11 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	70
5.11.1. Fattispecie di reato	70
5.11.2. Aree di rischio – Attività e funzioni aziendali.....	72
5.11.3. Misure di controllo e prevenzione	72
5.12 Abusi di mercato	72
5.12.1. Fattispecie di reato	72
5.12.2. Aree di rischio – Attività e funzioni aziendali.....	72
5.13 Reati ambientali.....	72
5.13.1. Fattispecie di reato	72
5.13.2 Aree di rischio – Attività e funzioni aziendali	79
5.13.3. Misure di controllo e prevenzione	79
5.14 Impiego di lavoratori irregolari.....	79
5.14.1. Aree di rischio – Attività e funzioni aziendali	80
5.14.2. Misure di controllo e prevenzione	80
5.15 - art. 25 <i>terdecies</i>	81
5.16 - art. 25 <i>quaterdecies</i>	81
5.17 REATI TRIBUTARI	84
5.17.1. Fattispecie	84
5.18. art. 25 <i>sexiesdecies</i> (introdotto dal d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, ex Dir. PIF UE 2017/1371)= Contrabbando	90
6. AMBITI AZIENDALI E VALUTAZIONE DEI RISCHI	91
6.1 Liquidatore	91
6.2 Presidente del Consiglio di Amministrazione - Amministratore Delegato (vedi 6.1.).....	91
6.3 Dirigente.....	91
6.4 Area Amministrazione e Controllo (AAC).....	93
6.5 Area Definizione Attività Progettuali (ADAP)	94
6.6 Area Affari Legali e Societari (AALS).....	95
6.7 Area Polifunzionale (AP)	95
7. L’OPERATIVITÀ DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA	97
7.1 Le verifiche periodiche.....	97

ABBREVIAZIONI (legenda)

Decreto	=	Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
CE	=	Codice Etico
Modello	=	Modello di Organizzazione e Gestione
c.p.	=	Codice penale
c.c.	=	Codice civile
CDA	=	Consiglio di Amministrazione
Pres.	=	Presidente
AD	=	Amministratore Delegato
AAC	=	Area Amministrazione e Controllo
AALS	=	Area Affari Legali e Societari
ADAP	=	Area Definizione Attività Progettuali
AP	=	Area Polifunzionale
CS	=	Collegio Sindacale
REV	=	Revisore Legale dei Conti
O.d.V.	=	Organismo di Vigilanza
P.A.	=	Pubblica Amministrazione: Stato e altri Enti pubblici.
UE	=	Unione Europea
RAS	=	Regione Autonoma Sardegna
Liq.	=	Liquidatore
Dir	=	Dirigente
Rar	=	Responsabile area di rischio

EDIZIONI DEL MODELLO

MODELLO	Organo emanante	Data
Ver. 1	Consiglio di Amministrazione	30.11.2004
Ver. 2	Liquidatore	31.03.2011
Ver. 3	Consiglio di Amministrazione	09.09.2015
Ver. 4	Liquidatore	22.12.2020

1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI DI CUI AL D.LGS. 231/2001

1.1. Il regime di responsabilità introdotto dal Decreto

Con il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (il "Decreto"), recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"*, è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico dei soggetti giuridici, per alcuni reati commessi nell'interesse o vantaggio degli stessi:

- da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo degli Enti stessi;
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

È necessario premettere che, oltre alle disposizioni di cui al d.lgs. 231/2001, si applicano i generali principi in materia di diritto penale e procedura penale (principio di legalità e di irretroattività).

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica attore materiale del fatto.

Infatti, l'illecito societario assume un carattere autonomo rispetto al fatto di reato, pertanto anche qualora la persona fisica autrice dell'illecito non venga individuata ovvero non sia imputabile ovvero ancora manchino le condizioni per procedere nei suoi confronti, l'ente potrà comunque essere dichiarato responsabile.

Gli Enti non rispondono se le persone sopra indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

I criteri di imputazione della responsabilità amministrativa da reato si distinguono in "oggettivi" e "soggettivi".

Tra i criteri **oggettivi**, ai sensi dell'art. 5, è necessario che il reato sia stato commesso da un soggetto legato all'ente da un rapporto qualificato.

Invero, l'ente è considerato responsabile se - sussistendo anche gli altri presupposti di seguito elencati - il reato è stato commesso da:

- a) soggetti che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo degli enti medesimi (c.d. soggetti in posizione "apicale" o "apicali");
- b) soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente (c.d. soggetti in posizione "subordinata" o "subordinati").

Inoltre, è necessario che il reato venga commesso "nell'interesse o a vantaggio dell'ente".

Con il termine *interesse* si fa riferimento alla finalità perseguita dall'agente, di procurare con la propria condotta un beneficio alla società¹.

¹ Secondo la giurisprudenza più recente, agisce, ad esempio, nell'"interesse" dell'ente l'amministratore che non ottemperi colposamente agli obblighi derivanti dalla normativa antinfortunistica, così facendo risparmiare alla società i relativi oneri. Ne consegue che, ad esempio, nell'ipotesi in cui un dipendente si infortuni e l'evento sia imputabile a tali mancanze, la società sarà ritenuta responsabile ai sensi dell'art. 25-septies del d.lgs. 231/2001 poiché, sebbene non sia certo nel suo interesse ledere la salute del lavoratore, tuttavia la stessa è stata causata da una condotta volta ad ottenere un risparmio per l'ente e, dunque, nel suo interesse.

Il *vantaggio* invece, si considera integrato da qualsiasi beneficio, anche di natura non strettamente economica, ottenuto dall'ente quale conseguenza della commissione del reato presupposto.

Nella prevalente interpretazione i due concetti vengono considerati autonomamente; pertanto, affinché possa essere integrata la responsabilità dell'ente è sufficiente che si verifichi almeno uno dei due summenzionati presupposti. La società potrà quindi essere ritenuta responsabile qualora l'autore del reato abbia agito con l'intento di favorire l'ente (e quindi nel suo interesse), senza che sia necessario l'effettivo conseguimento del beneficio ricercato.

L'ente non potrà quindi mai essere ritenuto responsabile qualora il reato sia stato commesso indipendentemente o contro il suo interesse, ovvero nell'interesse esclusivo dell'autore del reato o di terzi.

Per quanto attiene al criterio soggettivo di imputazione, l'ente viene sanzionato per non aver predisposto un sistema di *governance* idoneo a prevenire la realizzazione del fatto di reato (c.d. colpa di organizzazione).

Ed infatti, sulla base di tale impostazione, gli artt. 6 e 7 del Decreto 231, distinguono, sul piano soggettivo, due piani di responsabilità dell'ente a seconda del ruolo ricoperto dall'autore del reato all'interno della compagine societaria.

Ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 231/2001, nel caso in cui il reato sia commesso da soggetti che ricoprono una posizione apicale, l'ente, per dimostrare la propria estraneità, sarà tenuto ad assolvere un determinato onere probatorio, dovendo dimostrare che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un adeguato modello di organizzazione, gestione e controllo, atto a prevenire i reati della specie di quello commesso;
- il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello, nonché quello di curarne l'aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (O.d.V.);
- non vi è omessa vigilanza da parte dell'O.d.V.;
- i soggetti che hanno commesso il reato hanno pertanto agito eludendo fraudolentemente le misure previste dal modello.

Le condizioni testé elencate si intendono in via cumulativa e non alternativa, pertanto dovrà essere data prova - da parte dell'ente - della coesistenza delle stesse.

Nel caso invece in cui il reato venga commesso da soggetti che ricoprono una posizione "subordinata", l'art. 7 prevede invece un piano di responsabilità differente sotto il profilo dell'onere probatorio. Infatti, in tali ipotesi, l'ente risponderà del reato qualora la sua commissione sia stata possibile a causa dell'inosservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza.

La violazione si considera esclusa qualora l'ente, prima della commissione del reato, abbia efficacemente adottato ed attuato il proprio modello. Infatti, il comma 4 dell'art. 7 precisa che, affinché il modello sia considerato "efficace" è necessario:

- prevedere verifiche periodiche sul funzionamento dello stesso, all'esito delle quali - se necessario - dovranno essere apportate le opportune modifiche;
- adottare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle procedure e delle prescrizioni contenute nel modello.

Nel caso di reati commessi da soggetti subordinati, dunque, sarà l'autorità giudiziaria a dover dimostrare l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, sempre che l'ente non abbia adottato ed efficacemente attuato un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello contestato. In tal caso, dovrà escludersi *ab origine* la responsabilità da reato.

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

Per espressa previsione dell'art. 4 del d.lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia di reati commessi all'estero qualora:

- la società abbia la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- sussistano le condizioni generali di procedibilità di cui agli artt. 7, 8, 9, 10 del codice penale;
- il reato sia commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente;
- non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

Giova precisare sin d'ora che, seppure l'adozione dei modelli 231 non sia stata imposta dal legislatore, la sua mancata adozione in caso di sussistenza di uno dei reati presupposto, determina automaticamente l'instaurazione di un giudizio di responsabilità per l'ente.

1.2. I reati presupposto

Articolo 24 – Reati contro il patrimonio ai danni dello Stato:

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis c.p.)
- indebita percezione di contributi, finanziamento o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle comunità europee a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)
- truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 640, comma 2, c.p.)
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)
- frode informatica in danno dello Stato o di un altro ente pubblico (640 ter c.p.)

Introdotti con il d.lgs. 30 luglio 2020, n. 75

- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- frode ai danni del fondo europeo agricolo di garanzia e del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2, l. 898 del 1986)

Articolo 24 bis – Reati informatici e telematici

- documenti informatici (art. 491 bis c.p.)
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico. (art. 615 quinquies c.p.)
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.).

danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità. (art. 635 ter c.p.)

danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)

danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)

frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640 quinquies c.p.)

perimetro di sicurezza cibernetico Art. 1, comma 11 D.L. 105/2019.

Articolo 24 ter – Reati associativi

associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis c.p.)

scambio elettorale, politico – mafioso (art. 416 ter c.p.)

sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o sostanze psicotrope (art. 74 DPR 309/90)

produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (DPR. 309/1990, art. 74)

Articolo 25 – Reati contro la Pubblica Amministrazione

concussione (art. 317 c.p.)

corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

peculato, concussione, corruzione, istigazione alla corruzione di membri degli organi della Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

Introdotti con il d.lgs. 75/2020. Ai sensi dell'art. 25, comma 1 d.lgs. 231/2001, i seguenti reati sono soggetti alla sanzione di cui al presente comma (sanzione pecuniaria fino a duecento quote) quando *“il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea”*.

peculato (art. 314, comma 1 c.p.)

peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

traffico di influenze illecite art. 346 bis c.p. - l. 9 gennaio 2019, n. 3.

Articolo 25 bis – Reati contro la fede pubblica

falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

alterazione di monete (art. 454 c.p.)

spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)

introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Articolo 25 bis.1 *Reati contro l'industria e il commercio*

turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)

frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)

contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)

Articolo 25 ter – Reati societari previsti dal codice civile

false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622, comma 1 e comma 3, c.c.)

falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)

impedito controllo (art. 2625 c.c.)

indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o delle società controllate (art. 2628 c.c.)

operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)

formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

indebita ripartizione di beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 - bis, aggiunto dal d.lgs. 15 marzo 2017, n.38)

illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Articolo 25 quater – *Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, nonché dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Articolo 25 quater.1 – *Reati contro la persona*

pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)

Articolo 25 quinquies – *Reati contro la personalità individuale*

riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.)

prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)

pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)

detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)

pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.)

iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)

tratta di persone (art. 601 c.p.)

adescamento di minorenni (art. 609 - *undecies* c.p. aggiunto dalla l. 4 marzo 2014, n. 39, art. 3)

Articolo 25 quinquies comma 1, lett. a)

intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p., aggiunto dall'art. 1, l.199/2016)

Articolo 25 sexies - *Reati di abuso di mercato*

abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184)

manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185)

Articolo 25 septies - *Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro*

omicidio colposo (art. 589 c.p.)

lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Articolo 25 octies – *Reati contro il patrimonio*

- ricettazione (art. 648 c.p.)
- riciclaggio (art. 648 bis c.p.)
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)
- autoriciclaggio (art. 648 . *ter* - 1 c.p.) (aggiunto dal d.lgs 21 novembre 2007, n. 231, art. 63, comma 3 e modificato dalla L. 186/2014)

Articolo 25 novies – *Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*

- messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3)
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1)
- riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2)
- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);
- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941)
- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941)

Articolo 25 decies – Reati contro l'amministrazione della giustizia

induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

Articolo 25 undecies – Reati ambientali

uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);

distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);

scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs 152/06, art. 137);

attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs 152/06, art. 256);

inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs 152/06, art. 257);

violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs 152/06, art. 258);

traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 259);

attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260);

false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; Omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260-*bis*);

importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92, art. 1 e art. 2);

inquinamento doloso (D.Lgs. 202/07, art. 8);

inquinamento colposo (D.Lgs. 202/07, art. 9);

inquinamento ambientale (art. 452 - *bis* c.p. introdotto dall'art. 1, l. 22 maggio 2015, n. 68);

disastro ambientale (art. 452 - *quater* c.p. introdotto con la l. 22 maggio 2015, n. 68);

delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinquies* c.p. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68);

traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p. introdotto dall'art. 1, l. 22 maggio 2015, n. 68);

Articolo 25 - duodecies – *Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*

impiego lavoratori irregolari (art. 22, commi 12 e 12 *bis* D.Lgs n. 286 del 1998) *Art. 22 comma 12;*

disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3 - *bis*, 3 - *ter*, 5 d.lgs. n. 286 del 1998);

Articolo 25 - terdecies

razzismo e xenofobia (art. 604 *ter* c.p. introdotto dall'art. 5, comma 2 cd. Legge europea, 20 novembre 2017, n. 167).

Articolo 25 - quaterdecies

frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (introdotto dall'art. 5, l. 3 maggio 2019, n. 39) artt. 1 - 4, l. 13 dicembre 1989, n. 401

(Art. 1. Frode in competizioni sportive).

(Art. 4. Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa).

Articolo 25 – quinquiesdecies (Introdotto nel d.lgs 231/2001 dal d.l. 124/2019 come convertito dalla l. 157 del 2019)

art. 2 d.lgs. 74/2000

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

art. 3 d.lgs. 74/2000

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Art. 8 d.lgs. 74/2000

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

art. 10 d.lgs. 74/2000

Occultamento o distruzione di documenti contabili

art. 11 d.lgs 74/2000

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

Reati che conducono a responsabilità dell'ente solamente in caso in cui gli illeciti siano commessi "*nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri ed al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro*":

- Dichiarazione infedele. art. 4 d.lgs. 74/2000
- Omessa dichiarazione. art. 5 d.lgs. 74/2000
- Indebita compensazione. art. 10 - quater d.lgs 74/2000

Articolo 25 – sexiesdecies (introdotta dal d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, ex Dir. PIF UE 2017/1371)

Contrabbando

1.3. Il tentativo

Ai sensi dell'art. 26, l'ente è considerato responsabile anche nel caso in cui il reato sia stato commesso nella forma del tentativo. Tuttavia, in siffatta ipotesi, le sanzioni pecuniarie e interdittive saranno ridotte da un terzo alla metà.

La responsabilità è esclusa in due casi:

- l'ente volontariamente impedisca il compimento dell'azione (c.d. tentativo incompiuto);
- l'ente volontariamente impedisca il compimento dell'evento (c.d. tentativo compiuto).

1.4. Le sanzioni di cui al Decreto

Le sanzioni a carico degli Enti, per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, sono:

- a) *sanzioni pecuniarie*, in ogni caso;

Vengono sempre irrogate qualora sia riconosciuta la responsabilità dell'ente, in un numero di quote che può variare da 100 a 1.000 e nell'importo per quota (da un minimo di € 258,32 ad un massimo di € 1.549,37). Il giudice, nel determinare il numero e l'importo delle quote terrà conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, nonché delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. La sanzione pecuniaria è soggetta a riduzione della metà ovvero di un terzo fino alla metà al verificarsi di determinate condizioni (a titolo esemplificativo e non esaustivo: condotte riparatorie da parte dell'ente, danno cagionato di particolare tenuità).

b) *sanzioni interdittive*, quando l'Ente ha tratto profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale o in caso di reiterazione degli illeciti.

Dette sanzioni hanno una durata che varia da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 2 anni e non si applicano in presenza delle condotte riparatorie poste in essere dall'ente nei casi e nei modi di cui all'art.17 del d.lgs. 231/2001.

Le sanzioni, ai sensi dell'art. 9, comma 2 sono costituite da:

- interdizione all'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Il giudice, in casi particolari, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dell'ente, può nominare un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva. Tale sanzione sostitutiva è irrogata qualora:

- l'ente svolga un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;

oppure

- l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

È da precisare che alcune sanzioni interdittive, ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 16 del Decreto, possono essere disposte anche in via definitiva al verificarsi di gravi condizioni precisate dalla richiamata norma.

c) *confisca del prezzo o del profitto del reato*, disposta sempre in caso di condanna dell'ente, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi;

quando non è possibile provvedere a condisca diretta del prezzo o del profitto del reato, la stessa può essere disposta per equivalente e quindi avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Nel caso di assoluzione invece, è sempre disposta la condisca del profitto che l'ente abbia tratto dal reato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5.

d) *pubblicazione della sentenza*, qualora nei confronti dell'ente venga applicata una sanzione interdittiva.

1.5. Le vicende modificative dell'ente

Con riferimento alle vicende modificative dell'ente, al fine di evitare che attraverso tali mutamenti la società possa eludere le responsabilità scaturenti dalla violazione delle regole contenute nel Decreto 231, per le sanzioni pecuniarie si osserveranno le regole civilistiche per quanto riguarda i debiti dell'ente originario, mentre per quelle interdittive il legislatore ha preferito mantenere il collegamento con il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

In particolare, ai sensi degli artt. 28 e ss. del d.lgs. 231/2001:

- in caso di **trasformazione** dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto;
- in caso di **fusione**, l'ente risultante, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione;
- nel caso di **scissione** parziale resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto. Gli enti beneficiari della scissione, parziale o totale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo, tuttavia, è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato. Le sanzioni interdittive si applicano, invece, all'ente cui è rimasto o è stato trasferito il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato presupposto;
- nel caso di **cessione o conferimento di azienda** nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente, e nei limiti del valore dell'azienda. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali il cessionario era a conoscenza.

1.6. La costruzione dei Modelli di cui al Decreto

L'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati, deve essere una decisione strategica della Società.

Il Modello, che prevede un approccio per processi, è articolato come un manuale di riferimento, contenente un sistema di norme, di prescrizioni e di modalità organizzative, volte a prevenire la commissione dei reati e, in ogni caso, a limitarne gli effetti a carico della Società.

Tale sistema sarà utilizzabile dalle parti interne ed esterne della Società, inclusi gli eventuali organi di certificazione della qualità, per valutare la capacità dell'Ente ad ottemperare ai requisiti stabiliti dalla stessa Società, sulla base delle disposizioni previste dal D.Lgs. 231/01.

Principali riferimenti normativi ed interpretativi

Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, adottata nella Conferenza di Parigi del 21 novembre 1997;

Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo, siglata a New York il 9 dicembre 1999;

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Codice penale, per gli articoli richiamati dal D.Lgs. 231/01;

Codice civile, per gli articoli richiamati dal D.Lgs. 231/01;

Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex. D.Lgs. 231/01 approvate da Confindustria il 7 marzo 2002 e successive modifiche ed integrazioni.

1.7. I Modelli organizzativi quale esimente della responsabilità

L'articolo 6 del Decreto prevede una forma specifica di esonero dalla predetta responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione (i "Modelli") idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei *modelli* nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

le persone, che hanno commesso il reato, hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;

non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'*Organismo di vigilanza*.

È bene precisare che i requisiti in questione devono sussistere ed essere provati in via cumulativa e non alternativa.

1.8. Responsabilità dell'ente

L'ente deve stabilire, documentare, attuare, controllare e tenere aggiornato il Modello e migliorarne, con continuità, l'efficacia.

L'ente deve, sulla base di quanto indicato nel presente manuale:

identificare gli obblighi ed i principi etici di riferimento;

identificare i processi (procedure documentate) necessari per il Modello e provvedere alla loro applicazione nell'ambito di tutta l'organizzazione;

implementare un processo di gestione dei rischi (*Risk Management*),

assicurare la disponibilità delle risorse necessarie per supportare l'efficace funzionamento e il monitoraggio continuo delle attività, attraverso l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza;

monitorare, valutare e analizzare i processi di cui sopra;

attuare le azioni necessarie per conseguire i risultati pianificati ed il miglioramento continuo dei processi.

1.9. Caratteristiche del Modello (v. *supra* § 1.3)

Il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati previsti dal Decreto;

prevedere specifici protocolli (procedure documentate e tenute aggiornate) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente, in relazione ai reati da prevenire;

individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie, idonee ad impedire la commissione di tali reati;

prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;

introdurre un sistema disciplinare interno, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei Modelli.

I Modelli possono essere definiti, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base dei codici di comportamento, redatte dalle Associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia.

La Confindustria ha predisposto e consegnato al Ministero della giustizia delle *Linee guida* per la predisposizione dei Modelli. Secondo dette linee guida, l'adozione di un Modello idoneo e corrispondente ai requisiti dettati dal Decreto deve necessariamente contemplare:

- a) *valutazione del rischio*: approfondita analisi delle attività e degli uffici a rischio in relazione alla possibile commissione di reati del tipo indicato dal decreto;
- b) *realizzazione di un sistema di gestione del rischio*: individuazione di procedure e sistemi organizzativi e di controllo preventivo che minimizzino i rischi sopra individuati;
- c) *predisposizione di un Codice etico*: è elemento essenziale per poter sostenere che tutti gli amministratori e i dipendenti sono a conoscenza delle norme di comportamento da tenere nell'esecuzione dell'attività lavorativa, con particolare riferimento alle attività individuate come "a rischio";
- d) istituzione di un Organismo interno di controllo: *l'Organismo di Vigilanza*.

2. L'ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI IN.SAR. S.p.A. IN LIQUIDAZIONE

Il *Modello di Organizzazione e Gestione* (il "Modello"), adottato da IN.SAR. S.p.A. in liquidazione (la "Società" o "IN.SAR.") per la prevenzione dei reati, quale insieme di procedure, protocolli, norme di comportamento, sanzioni disciplinari, è composto da una Parte generale e da una Parte speciale.

La **Parte generale** comprende la descrizione delle caratteristiche e della struttura del Modello adottato dalla Società; la Società potrà valutare l'opportunità di rendere pubblica la parte generale, anche quale importante riferimento ai destinatari terzi, come definiti al paragrafo 3.1.

I capitoli e gli allegati, che costituiscono la parte generale, sono i seguenti:

- Capitolo 1 – La responsabilità amministrativa degli Enti
- Capitolo 2 – L'adozione del Modello da parte della Società
- Capitolo 3 – Modello Organizzativo e Codici di comportamento
- Capitolo 4 – L'Organismo di Vigilanza
- Allegato A – Codice etico

La **Parte speciale** comprende la descrizione delle aree di rischio e la valutazione del rischio per ciascun ambito aziendale; essa comprende anche l'illustrazione delle procedure interne richiamate dal Modello, che fanno parte integrante del Modello stesso.

I capitoli e gli allegati che costituiscono la parte speciale sono costituiti dai seguenti:

- Capitolo 5 – Rischi connessi alle tipologie di reato
- Capitolo 6 – Ambiti aziendali e definizione dei rischi
- Capitolo 7 – L'operatività dell'Organismo di Vigilanza
- Allegato B – Organigramma IN.SAR.
- Allegato C – Poteri e procure agli Organi Sociali e al Management
- Allegato P – Procedure interne
- Allegato Q – Il Decreto

2.1. Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello

La Società, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nello svolgimento delle attività aziendali e a tutela del lavoro dei propri dipendenti, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali, sin dall'anno 2004, procedere all'attuazione del *Modello di organizzazione e di gestione* previsto dal Decreto, con periodiche revisioni del documento.

A far data dal 2016, inoltre, la società adotta con aggiornamenti a cadenza annuale, uno specifico Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.

2.2. Funzione del Modello

Scopo del Modello è la definizione di un sistema strutturato e organico di direttive e di attività di controllo, valido non solo a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto, ma anche quale strumento organizzativo gestionale e di controllo, volto alla razionalizzazione ed al monitoraggio dei comportamenti aziendali.

In particolare, mediante l'individuazione delle "aree di attività a rischio" e la loro conseguente proceduralizzazione, il Modello si propone le finalità di:

determinare, in tutti quelli che operano in nome e per conto della Società, la consapevolezza di incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti della Società;

ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Società, in quanto, anche nel caso in cui la Società stessa fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio, sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici cui la Società intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;

consentire alla Società di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;

la mappatura delle "aree di attività a rischio" dell'azienda, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;

l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di controllo sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;

la verifica e la documentazione delle operazioni a rischio;

il rispetto del principio della separazione delle funzioni;

la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;

la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico.

2.3. Diffusione del Modello all'interno della Società

L'efficace attuazione del Modello è funzione anche della sua diffusione e conoscenza all'interno della Società e della consapevolezza, per tutti i dipendenti, della volontà della Società di operare nell'ambito di una concreta e costante applicazione dei principi di comportamento in esso contenuti.

L'attuazione del Modello, dopo la sua approvazione, dovrà quindi essere accompagnata da:

- una formale presentazione del documento al personale;
- la consegna formale di un documento riportante il Modello a ciascun dipendente;
- l'effettuazione di incontri di illustrazione e sensibilizzazione del personale sui contenuti del Modello;
- la pubblicazione del Modello sulla rete interna, a disposizione del personale dipendente.

2.4. Diffusione del Modello all'esterno

Poiché il comportamento dei collaboratori o degli altri soggetti con cui la Società ha rapporti contrattuali (professionisti, soggetti operanti quali rappresentanti, a vario titolo, o quali mandatari della Società, altre società o aziende con le quali sussistono rapporti d'affari o di partnership, ecc.), in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello, può comportare il rischio di

commissione di un reato sanzionato dal Decreto, è indispensabile che l'attuazione del Modello sia accompagnata da una specifica diffusione dei suoi contenuti a tali collaboratori e terzi.

A tal fine si renderà necessario provvedere a:

- pubblicare la parte generale del Modello nella apposita sezione del sito istituzionale;
- richiamare, all'interno di atti che impegnano, a qualsiasi titolo, la società con collaboratori esterni o terzi, l'impegno per gli stessi di conoscere il contenuto del Modello, così come pubblicato nella apposita sezione del sito istituzionale, e osservarne le regole di comportamento ivi riportate;
- rendere edotti tali soggetti esterni che la mancata applicazione delle norme di comportamento potrà comportare la risoluzione del contratto e/o l'applicazione delle altre sanzioni indicate nel documento;

2.5. Modifiche e integrazioni del Modello

In conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto, il presente *Modello* è un atto di emanazione dell'organo di amministrazione della società. Conseguentemente, il Modello di organizzazione, di gestione e di controllo per la prevenzione dei rischi è adottato dal Liquidatore, con l'indicazione che l'attività di attuazione e di gestione del Modello, comprensivo dei protocolli, del Codice etico, del sistema sanzionatorio e delle modalità di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, è affidato alle competenze del Liquidatore.

In considerazione dell'adozione del Modello da parte del Liquidatore, eventuali sue modifiche ed integrazioni rilevanti dovranno essere emanate dallo stesso.

2.6. Impegno dell'Organo di amministrazione

Il Liquidatore assicura lo sviluppo e la messa in atto del Modello di organizzazione, gestione e controllo, attraverso le seguenti attività:

- comunicare all'organizzazione l'importanza di ottemperare senza riserve ad ogni prescrizione prevista dal Modello;
- promuovere una politica di conformità al Modello;
- assicurare che siano definiti gli obiettivi di conformità al Modello;
- assicurare la disponibilità delle risorse;
- assicurare il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza;
- adottare gli strumenti sanzionatori;
- assicurare che le responsabilità, i compiti, le deleghe e le autorità siano definite e rese note nell'ambito dell'organizzazione.

2.7. Il Responsabile dell'area di rischio (Rar).

La Società ha previsto la nomina di un soggetto cui è affidato il compito di vigilare sul rispetto e l'effettiva attuazione delle procedure e dei protocolli esplicitamente indicati nella Parte speciale del presente Modello. Tale ultimo soggetto è definito Responsabile dell'area di rischio (Rar):

In particolare, i poteri-doveri del Rar sono quelli elencati di seguito:

- vigilare sul rispetto dei protocolli all'uopo previsti presentando - semestralmente -al Liquidatore e all'O.d.V. una breve relazione sulle attività sensibili più rilevanti relative all'attività di verifica e controllo;
- raccogliere le comunicazioni su attività sensibili provenienti dai soggetti dell'area di rischio e riportarle all'O.d.V.;
- richiedere chiarimenti ad ogni soggetto facente riferimento alla Società in ordine a determinate attività o procedure;
- raccogliere le segnalazioni di eventuali violazioni commesse, riportando immediatamente le stesse all'O.d.V. ovvero segnalare, d'ufficio, eventuali violazioni;
- comunicare o trasmettere la documentazione attestante eventuali violazioni del MOG all'O.d.V. e agli altri organi sociali interessati;
- curare la conservazione, in formato cartaceo o digitale, di tutte le informazioni relative alle attività svolte nelle aree di rischio di propria competenza e, ove richiesto, metterle a disposizione dell'O.d.V..

La figura del Rar non sostituisce né si sovrappone all'O.d.V. ma rappresenta, piuttosto, un valido ed ulteriore controllo ausiliario per le funzioni dell'O.d.V., secondo il principio di leale collaborazione.

Il Rar è individuato nella persona del Dirigente, il quale nella sua qualità svolge l'attività di controllo e vigilanza sull'operato di tutte le aree di rischio e può efficacemente realizzare il controllo di secondo livello sull'operato di tutte le funzioni aziendali.

3. MODELLO ORGANIZZATIVO E CODICI DI COMPORTAMENTO

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice etico (Allegato B) e con le policy interne, rappresentate dalle prescrizioni della Società e dalle procedure interne adottate, pur nell'ambito delle differenti finalità che esse perseguono.

Sotto tale profilo, infatti:

il **Modello** risponde a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati, per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell'Azienda, possono comportare per quest'ultima una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto stesso;

il **Codice etico** rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società, allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che la Società riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i dipendenti. Il codice etico raccomanda, promuove, o vieta, determinati comportamenti, indipendentemente da quanto previsto a livello normativo. L'inosservanza dà luogo a sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse da chiunque agisca in modo da coinvolgere con le proprie azioni l'organizzazione.

le **procedure interne** derivano dall'esigenza di regolamentare analiticamente le attività aziendali, in conformità alle prescrizioni della Società e di formalizzare comportamenti e flussi documentali in funzione di ottimizzare il controllo interno. L'Allegato P contiene l'elenco delle dette procedure.

3.1. Destinatari

Per "Destinatari" si intendono i soggetti ai quali sono rivolte le prescrizioni contenute nel Modello e che sono tenuti alla loro osservanza.

Specificatamente sono Destinatari:

il Liquidatore;

gli amministratori (vedasi alla voce precedente);

coloro che svolgano, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della società o di una sua autonoma unità organizzativa;

l'Organismo di Vigilanza;

il Management interno e gli altri dipendenti;

i Collaboratori, i professionisti, i soggetti operanti quali rappresentanti o mandatari, a vario titolo, della Società;

i Partner (Società del Gruppo, Società collegate, altre Società o Aziende con le quali sussistono rapporti d'affari; clienti; fornitori) di IN.SAR.

il collegio sindacale;

gli altri dipendenti della società;

tutti coloro i quali operano con IN.SAR in ragione di un rapporto di lavoro para-subordinato o che, seppure si tratti di soggetti esterni alla società, operino direttamente o indirettamente (stabilmente o temporaneamente) per conto della stessa (es. prestatori di lavoro temporaneo, interinali, stagisti, collaboratori a qualsiasi titolo, agenti ecc.);

eventuali nuovi soci.

Si precisa che il modello vincola tutti i destinatari all'osservanza delle relative disposizioni e rappresenta l'essenziale contenuto delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 2104 ss. c.c.

Tutti i destinatari hanno, inoltre, l'obbligo di:

- a) astenersi da condotte contrarie alle disposizioni di legge e del modello;
- b) rivolgersi al Responsabile dell'area di rischio e all'O.d.V. per ogni chiarimento sulle modalità applicative del modello;
- c) riferire al Responsabile dell'area di rischio e all'O.d.V. qualsiasi violazione - anche meramente eventuale o potenziale - del modello;
- d) collaborare con il Responsabile dell'area di rischio e con l'O.d.V. in caso di violazione del modello ovvero di eventuali indagini effettuate dalla società, dall'O.d.V., dal Rar ovvero da autorità pubbliche in relazione a presunte violazioni del modello e/o del codice etico.

3.2. La delega di funzioni.

L'estensione degli obblighi e delle responsabilità che la legge riconosce alle figure apicali può derivare dalla posizione ricoperta all'interno della Società (è il caso, ad esempio, dei componenti del Consiglio di amministrazione), così come può discendere da una specifica "delega di funzioni" che il delegante, come sopra individuato, emette nei confronti di un diverso soggetto (c.d. delegato) che, accettando, assume gli oneri e le responsabilità inerenti alle funzioni a lui affidate con tale atto.

Come affermato a più riprese dalla giurisprudenza, mentre *"le figure dei garanti hanno una originaria sfera di responsabilità che non ha bisogno di deleghe per essere operante, ma deriva direttamente dall'investitura o dal fatto"*, la delega, *"nei limiti in cui è consentita dalla legge, opera la traslazione dal delegante al delegato di poteri e responsabilità che sono proprie del delegante medesimo"*.

Quest'ultimo, peraltro, non si spoglia totalmente della propria posizione di garanzia, dovendo verificare l'effettivo e corretto esercizio da parte del delegato dei poteri trasferitigli (art. 16 del Testo Unico 81/08).

Al fine di garantire il corretto ed efficace adempimento dei doveri di vigilanza, il tempestivo intervento ed i controlli prescritti dalla legge, i destinatari di tali obblighi, qualora non possano garantire la costante e contemporanea presenza in tutti i luoghi di lavoro o le specifiche competenze tecniche richieste dalle normative specializzate, correttamente delegano l'espletamento di tali compiti a soggetti di propria fiducia e dotati di tutte le necessarie competenze.

Affinché la delega ed il conseguente trasferimento delle responsabilità dal soggetto delegante al delegato siano efficaci, l'articolo 16 del citato Testo Unico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro individua, a pena di nullità, requisiti specifici – peraltro riconosciuti dalla costante giurisprudenza anche al di fuori della materia antinfortunistica – che devono ritenersi tassativi per tutte le deleghe effettuate dall'ente.

In particolare, affinché la delega sia valida ed efficace è necessario che:

- sia redatta in forma scritta recante data certa;
- il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- al delegato siano attribuiti tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- al delegato sia garantita l'autonomia di spesa necessaria per lo svolgimento delle funzioni delegate;

- il delegato, informato degli obblighi e delle responsabilità che assume con la delega, con atto scritto recante data certa, dichiara espressamente l'accettazione e il possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- alla delega ed alla relativa accettazione sia data adeguata e tempestiva pubblicità.

In altri termini, dunque, oltre al rispetto degli aspetti formali, è necessario che il delegato svolga "concretamente" le funzioni affidategli dal delegante, ovvero che possieda i necessari poteri organizzativi, gestionali e di spesa e che effettivamente li ponga in essere.

Tale caratteristica deve essere garantita dal delegante, in capo al quale, come detto, permane l'obbligo di vigilare sul corretto espletamento delle funzioni trasferite. In altri termini, quest'ultimo non può disinteressarsi delle attività delegate, permanendo in capo allo stesso il predetto dovere di controllo, la cui omissione può comportare gravi conseguenze tanto sul piano penale quanto su quello civile.

Peraltro, con riguardo alla sicurezza nei luoghi di lavoro, vi sono alcuni obblighi che, per la loro rilevanza, non possono essere delegati dal datore di lavoro (art. 17 del T.U.). In particolare, non sono delegabili:

- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 dello stesso decreto;
- la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP).

La limitazione è giustificata dall'importanza centrale che tali obblighi rivestono nella prevenzione degli infortuni sul lavoro e, conseguentemente, dalla volontà del legislatore di incentrare in capo al solo "datore di lavoro" la responsabilità di scelte connesse alle scelte aziendali di fondo che, in quanto tali, sono sempre prese dallo stesso soggetto.

Se specificamente autorizzato dal delegante, il delegato può, a sua volta, delegare un altro soggetto all'espletamento di tutte o di parte delle funzioni trasferitegli (c.d. *sub-delega*). Anche in tale ipotesi devono essere rispettate le forme ed i requisiti richiesti per la delega originaria e, allo stesso modo, permane in capo al sub-delegante l'obbligo (e la responsabilità) di vigilare sul corretto adempimento da parte del sub-delegato.

3.3. Principi generali di comportamento

Tutti i Destinatari dovranno adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto, al fine di impedire il verificarsi dei reati qui previsti.

A tal fine è fatto espresso divieto ai Destinatari di cui sopra di:

porre in essere azioni o comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate - Sezione III "Responsabilità amministrativa da reato", Capo I, del Decreto;

porre in essere azioni o comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle previste dal Decreto, possano potenzialmente diventarlo;

porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione o di incaricati di un pubblico servizio, in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

In particolare, nell'ambito dei suddetti comportamenti (sanciti analogamente dal *Codice etico* adottato dalla Società) è fatto divieto di:

effettuare elargizioni in denaro a pubblici ufficiali o a incaricati di pubblico servizio o, in genere, a rappresentanti della Pubblica Amministrazione ("*Funzionari pubblici*");

distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalle procedure aziendali; in particolare è vietata qualsiasi forma di regalo a “*Funzionari pubblici*” italiani ed esteri o a loro familiari, che possa influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l’azienda; gli omaggi consentiti si devono caratterizzare sempre per l’esiguità del loro valore o perché volti a promuovere l’immagine della Società e devono essere documentati in modo adeguato, al fine di consentire le dovute verifiche;

accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (per esempio promesse di assunzione) in favore di “*funzionari pubblici*” (o loro familiari), che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente;

effettuare prestazioni in favore di Partner (come definiti al paragrafo precedente), che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo o di collaborazione, costituito nei confronti dei Partner stessi;

riconoscere compensi a favore dei collaboratori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti;

accettare per se stessi o per i propri familiari elargizioni in denaro, omaggi o regali al di fuori della prassi aziendale, nonché altri vantaggi o prestazioni di qualsiasi natura, tali che possano influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio, anche indiretto, all’azienda;

presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;

destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli cui erano destinati;

impedire lo svolgimento di controlli o verifiche da parte degli organi societari o da terzi, su incarico degli stessi organi;

alterare i dati contenuti negli archivi informatici aziendali o nelle banche dati ai quali la Società ha accesso;

produrre documenti di qualunque genere o dichiarazioni non conformi alle risultanze del sistema informativo aziendale, dei dati contabili, delle deliberazioni degli organi societari;

detenere materiale e dati inerenti la pornografia o accedere ai siti internet che presentano tali dati ed immagini.

installare o comunque introdurre nella rete di IN.SAR. *software* o *hardware* o comunque programmi o dati che non rientrino nella funzione relativa al proprio profilo o *software* o *hardware* o programmi o dati che possano impedire, danneggiare, interrompere il sistema informatico o favorire la perdita, l’alterazione, la distruzione (anche solo parziali) o il furto di dati.

introdursi abusivamente in sistemi telematici o informatici protetti da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto all’accesso o comunque non essendo il legittimo titolare delle credenziali di accesso.

detenere, procurarsi, riprodurre o diffondere abusivamente codici di accesso o mezzi idonei all’accesso dei sistemi di IN.SAR. protetti da misure di sicurezza.

procurare, riprodurre, diffondere, comunicare, mettere a disposizione di soggetti non autorizzati o privi di legittimazione o di credenziali dispositivi, apparecchiature, programmi, sistemi e dati appartenenti al sistema informativo di IN.SAR.

alterare, in qualsiasi modo, documenti informatici e di produrre, inoltrare, trasmettere documenti informatici falsi o comunque alterati.

ricevere incassi o effettuare pagamenti al di fuori del canale bancario salvo per quanto consentito dalle normative in vigore al momento del pagamento.

sostenere iniziative di soggetti che non rispettino le normative ambientali.

sostenere iniziative di soggetti che non rispettino le normative in materia di lavoro, immigrazione e parità di genere.

3.4. Il sistema disciplinare

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato **sistema sanzionatorio** per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

Per regole di condotta e procedure interne previste dal Modello si intendono:

le prescrizioni del Codice Etico;

le procedure interne richiamate nel presente documento;

i principi di comportamento indicati al paragrafo 3.2 "Principi generali di comportamento";

le norme del Codice penale e del Codice civile richiamate al Capitolo 5 "Tipologie di reato";

il rispetto delle deleghe e dei poteri di cui all'Allegato C;

l'obbligo di comunicazione all'Organismo di Vigilanza degli eventi o fatti indicati al paragrafo 4.3;

ogni altra prescrizione o raccomandazione contenuta nel presente manuale.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal *Modello* sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

Le regole che normano il predetto sistema sono contenute nel documento separato denominato "Sistema disciplinare" che si deve intendere come parte integrante del Modello.

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il d.lgs 231/2001 prevede la figura di un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Tale soggetto si trova in una posizione di terzietà ed indipendenza rispetto alle altre funzioni dell'Ente, cui sono affidati i compiti di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza del Modello di organizzazione e gestione e di curarne l'aggiornamento.

Il legislatore impone agli enti che vogliono andare esenti da responsabilità la istituzione di un Organismo di Vigilanza (O.d.V.) a presidio della idoneità ed efficacia del Modello.

Tale organo deve presentare le seguenti caratteristiche:

1. **indipendenza:** i suoi membri non devono operare in situazioni di conflitto d'interesse con l'Ente, svolgere funzioni organizzative né trovarsi alle dipendenze di organi esecutivi;
2. **autonomia:** deve essere dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo che possono essere garantiti unicamente attraverso la predisposizione di adeguate e autonome risorse finanziarie e l'ausilio di esperti nell'attività di *internal auditing* con i relativi strumenti e supporti;
3. **imparzialità:** si tratta di un principio che deve ispirare e guidare l'attività dell'Organo, garantita proprio dall'indipendenza e dall'autonomia dei suoi componenti;
4. **continuità d'azione:** un efficace controllo, soprattutto se rivolto anche all'aggiornamento del Modello, può essere garantito soltanto attraverso una composizione stabile ed una continua interazione con gli altri organi della Società;
5. **professionalità:** deve essere composto da esperti della responsabilità da reato.

Non potranno pertanto essere eletti alla carica di membro dell'O.d.V. e, se eletti, decadranno dall'ufficio:

l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori di IN.SAR. S.p.A.; gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società sottoposte a comune controllo; coloro che sono legati a IN.SAR. S.p.A. da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Qualora ricorra una delle suddette ipotesi, l'amministratore, con apposita determinazione, revoca, senza ritardo, il membro ineleggibile o decaduto e, contestualmente, nomina il sostituto.

L'incarico di membro dell'O.d.V. deve essere accettato con atto scritto, recante data certa, nel quale deve essere espressamente dichiarata dall'accettante l'insussistenza di cause ostative alla nomina, come sopra indicate, e il possesso dei requisiti previsti dal Modello.

I membri dell'O.d.V. possono in ogni momento rinunciare al proprio mandato mediante raccomandata da inviare all'amministratore.

La nomina e le modifiche, anche parziali, alla composizione dell'O.d.V. devono essere prontamente comunicate dall'amministratore e dallo stesso O.d.V. a tutti i livelli societari a mezzo di circolari interne e mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale.

L'Organismo dura in carica 3 (tre) anni dal momento della sua nomina.

Alla scadenza del mandato, l'Organismo conserva le proprie funzioni fino al proprio rinnovo o all'insediamento del nuovo Organismo.

4.1. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Il Decreto prevede, all'articolo 6, comma 1, lettera b), che l'esimente dalla responsabilità amministrativa operi qualora sia affidato ad un Organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

L'Organismo di vigilanza opera con la massima autonomia e indipendenza ed è autorizzato a svolgere qualunque tipo di controllo o ispezione, funzionali allo svolgimento dei compiti affidatigli, e consistenti nel:

- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello organizzativo, ovvero verificare la corrispondenza al presente Modello organizzativo dei comportamenti aziendali;

- vigilare sul rispetto del Codice Etico da parte degli organi societari, dei dirigenti e del personale dipendente;

- valutare costantemente l'adeguatezza del Modello organizzativo adottato, verificando l'effettiva capacità di prevenire in concreto i comportamenti indesiderati;

- predisporre una relazione informativa, su base semestrale, da inviare al Liquidatore e al Collegio Sindacale, in ordine all'attività di controllo e verifica svolte e all'esito delle stesse;

- presentare al Liquidatore proposte di modifica, integrazione o adeguamento del presente Modello organizzativo e del Codice etico, al fine di rendere tali documenti conformi ad eventuali modifiche della struttura o della missione della società, ovvero al fine di colmare lacune o imperfezioni riscontrate in sede di applicazione del Modello organizzativo ovvero del Codice etico;

- svolgere ogni altro compito affidato dalle norme vigenti, in particolare quelli legati alla normativa sull'anticorruzione.

Per consentire la più ampia possibilità di svolgimento della propria attività di sorveglianza, l'Organismo di Vigilanza e gli eventuali collaboratori, interni o esterni, dietro presentazione di apposita lettera di incarico, potranno:

- svolgere ispezioni in tutti gli Uffici e Sedi della Società, accedendo a tutta la documentazione conservata presso gli stessi;

- richiedere direttamente al personale dipendente informazioni con riferimento ad atti ed attività da questi compiute.

4.2. Individuazione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo chiamato a svolgere le funzioni di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello dovrà possedere specifiche caratteristiche.

- Essere un "*organismo dell'ente*", cioè un organo interno alla Società.

- Essere dotato di "*autonomi poteri di iniziativa e controllo*", vale a dire dotato di una generale autonomia funzionale all'interno della società; la posizione dell'O.d.V. nell'ambito della società dovrà poter garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di ogni componente della società.

- Essere dotato della necessaria *professionalità* (conoscenze delle tecniche ispettive, contabili e giuridiche).

Essere in grado di assicurare una vigilanza costante (*“continuità di azione”*) sull’attività aziendale e sul rispetto del Modello.

La contestuale presenza di tali requisiti conduce all’identificazione dell’Organismo di Vigilanza di IN.SAR. in un organo autonomo, denominato *Organismo di Vigilanza* operante con la massima autonomia e indipendenza, in *posizione di staff* con gli altri organi societari e con l’intera struttura operativa.

Con determinazione prot. 174 del 5 maggio 2020, il Liquidatore della Società, considerata la diversa condizione in cui opera l’IN.SAR. dal momento della sua messa in liquidazione (Delibera dell’Assemblea Straordinaria dei Soci del 27 giugno 2019), e le conseguenti variazioni delle funzioni societarie, ha modificato la forma dell’organo da collegiale a monocratico, ritenendo che la permanenza di un organo collegiale, e in particolare nella sua composizione di tre soggetti come previsto nei precedenti Modelli, fosse inconciliabile con l’attuale forma di gestione amministrativa.

Con il medesimo atto, si è disposta altresì la modifica del precedente “Modello” per la parte in cui si prevedeva che *“La durata naturale dei componenti dell’O.d.V. coincide con quella del CDA che l’ha nominato...”*, stabilendo che la durata dell’organo sia triennale.

L’emolumento dell’O.d.V. è stabilito dal Liquidatore, all’atto del conferimento del mandato.

Il mandato cessa per: scadenza naturale (come sopra), dimissioni, revoca per giusta causa da parte dell’Organo che ha conferito il mandato stesso.

Al riguardo, per giusta causa di revoca, dovrà intendersi:

l’interdizione o l’inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda l’O.d.V. inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un’infermità che, comunque, comporti l’assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;

un grave inadempimento dei doveri propri dell’O.d.V., come definiti nel Modello di organizzazione e gestione;

l’inosservanza dei principi di comportamento indicati nel Codice etico e nel precedente paragrafo 3.2;

la sentenza di condanna della società ai sensi del Decreto, passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. “patteggiamento”, ove risulti dagli atti “l’omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell’O.d.V., secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;

l’avvenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, a carico dell’O.d.V. per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto;

la sentenza di proscioglimento (per es. per prescrizione del reato) con attribuzione di responsabilità;

l’avvenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, a carico dell’O.d.V. ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, il Liquidatore, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre – con l’approvazione del Collegio Sindacale – la sospensione dei poteri dell’O.d.V. e la nomina di un O.d.V. ad interim.

Le attività operative di Controllo e Conformità potranno, con decisione del Liquidatore e dietro proposta dell'O.d.V., essere affidate a professionisti esterni di comprovata esperienza e professionalità, anche non facenti parte dell'O.d.V..

I compiti eventualmente delegati all'esterno sono quelli relativi allo svolgimento delle attività di carattere tecnico-ispettivo, fermo restando l'obbligo dei professionisti esterni di riferire all'O.d.V.; è evidente, infatti, che l'affidamento di questo tipo di delega non fa venir meno la responsabilità dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla funzione di vigilanza ad esso conferita dalla legge.

L'O.d.V. e i collaboratori esterni eventualmente incaricati, presentando apposita lettera di incarico, potranno svolgere ispezioni in tutti gli uffici della Società, accedendo a tutta la documentazione conservata presso gli stessi, e potranno richiedere direttamente ai dipendenti informazioni con riferimento ad atti ed attività da questi compiute.

I dipendenti dovranno fornire le informazioni in modo tempestivo, chiaro, veritiero.

Per conseguire le proprie finalità l'O.d.V. può, inoltre, richiedere di aver accesso ai verbali del Collegio Sindacale, nonché ai risultati dell'attività svolta dai revisori esterni e dai legali della società, compresi quei professionisti che, ancorché non incaricati direttamente dall'IN.SAR., da questa ricevono il compenso per l'attività prestata a favore di personale dipendente.

Di ciascuna verifica o ispezione è redatto un verbale, registrato presso il protocollo della Società, e tenuto agli atti dell'O.d.V. Esso sarà trasmesso in copia al Liquidatore e al Collegio Sindacale.

L'*Organismo di Vigilanza*, qualora riscontri da parte di taluno dei soggetti di cui al Decreto comportamenti contrari alle disposizioni legislative in vigore, al *Codice etico* o al presente *Modello organizzativo*, provvederà a inoltrare dettagliata segnalazione al Liquidatore e al Collegio Sindacale nonché, ove dovuto, alle autorità competenti.

L'*Organismo di Vigilanza* potrà essere convocato in qualsiasi momento dagli organi societari e potrà a sua volta chiedere di consultarsi con il Liquidatore, per riferire in merito al funzionamento del *Modello* od a situazioni specifiche.

4.3. L'informativa all'Organismo di Vigilanza

4.3.1. Informazioni su eventi o fatti occasionali, interessanti i reati di cui al Decreto.

Dovranno essere trasmesse all'O.d.V., da chiunque ne venga a conoscenza, all'interno della Società (i "Destinatari", di cui al paragrafo 3.1):

i provvedimenti e le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti (ma rientranti nella sfera di riferimento di IN.SAR.), per i reati di cui al Decreto;

le richieste di assistenza legale inoltrate dal personale, in caso di avvio di procedimento giudiziario per reati previsti dal Decreto;

i rapporti eventualmente preparati dal Liquidatore o dal Collegio Sindacale nell'ambito delle loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;

i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate in riferimento alle prescrizioni del Modello e ai reati previsti dal Decreto;

le segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal Decreto, provenienti sia da IN.SAR., sia da società controllate e collegate, sia dalle Società o Enti che fanno parte della compagine sociale;

la documentazione prevista dalle singole parti specifiche del Modello.

4.3.2. Informazioni su eventi o fatti previsti, nell'ambito dei protocolli interni.

L'O.d.V. avrà accesso alla documentazione prevista dalle singole parti specifiche del *Modello*, quali ad esempio:

- le “*Schede intervento*”, contenenti i dati delle diverse fasi di gestione delle Iniziative;
- i contratti stipulati, le convenzioni sottoscritte, i progetti avviati, gli incarichi ricevuti e confermati e quant'altro impegni la società con la Pubblica Amministrazione e con terzi;
- le dichiarazioni, rilasciate dai dipendenti e collaboratori, in forma tale da tutelare la privacy del soggetto, circa i rapporti di parentela o di affinità con soggetti che appartengono alla Pubblica Amministrazione;

le determinazioni del Liquidatore e la documentazione scambiata con la Società di revisione incaricata della certificazione del bilancio.

Per quanto attiene alla attività dei sindaci, l'O.d.V. potrà richiedere, nell'ambito di un periodico scambio collaborativo di informazioni, l'accesso a determinati atti di emanazione del Collegio sindacale, tra i quali i verbali delle adunanze.

4.3.3. Modalità di trasmissione delle informazioni

Le segnalazioni dei dati e dei fatti di cui ai paragrafi precedenti, dovranno essere fatte pervenire all'O.d.V. attraverso comunicazioni scritte, indicando espressamente che la corrispondenza è riservata all'O.d.V., o comunicazioni via e-mail, utilizzando lo specifico indirizzo riservato all'O.d.V.; la segnalazione dovrà contenere possibilmente:

- le generalità o la ragione sociale e la residenza del soggetto che effettua la comunicazione;
- la qualifica del rapporto esistente con la Società (dipendente, amministratore, sindaco, collaboratore, ecc.);
- il riferimento alle prescrizioni del *Modello* e ai reati previsti dal Decreto;
- la sottoscrizione della comunicazione.

Non saranno prese in considerazione dall'O.d.V. le segnalazioni non riferite ai reati di cui al Decreto.

Qualora tuttavia la comunicazione dovesse segnalare la commissione di reati diversi da quelli di cui al Decreto, l'O.d.V. è tenuto a trasmettere immediatamente la comunicazione stessa al Liquidatore, al Collegio Sindacale e al Responsabile Anticorruzione, per gli opportuni provvedimenti.

Le comunicazioni di cui sopra dovranno essere protocollate a cura dell'O.d.V. su apposito protocollo, conservato e aggiornato sotto la responsabilità dell'O.d.V. stesso o di un incaricato, in modo da garantire l'anonimato del soggetto che effettua la comunicazione.

La falsità delle segnalazioni presentate all'O.d.V. è definita quale *illecito disciplinare* e comporterà l'applicazione delle sanzioni indicate al paragrafo 3.4.

4.3.4. Whistleblowing

La legge 30 novembre 2017 n. 179, recante «*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*» ha introdotto nel d.lgs. 231/2001 la possibilità di istituire sistemi di segnalazione di illeciti

in ambito privato, al fine di limitare la responsabilità penale dell'impresa, per i reati commessi nel suo interesse dai propri dipendenti.

La *ratio* sottesa è quella di individuare strumenti di tutela nei confronti dei lavoratori che denuncino reato o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle proprie attività lavorative.

L'art. 2 della suddetta Legge ha introdotto tre nuovi commi all'art. 6 del D.lgs. 231/2001:

Comma 2-bis.

I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 (dell'art. 6) prevedono:

uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Comma 2-ter.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Comma 2-quater.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

5. RISCHI CONNESSI ALLE TIPOLOGIE DI REATO

IN.SAR., di concerto con le istituzioni (Regione, Comuni, Province e associazioni in generale) svolge attività ed iniziative finalizzate all'occupazione.

Attualmente è partecipata al 55,39 % dalla Regione Autonoma della Sardegna e al 44,61% da ANPAL Servizi S.p.A. (già Italia Lavoro S.p.A.), società a sua volta interamente controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Svolge, ai sensi della L. n. 20/2005 e su affidamento dei soci, servizi attinenti alle politiche del lavoro sul presupposto del riconoscimento del diritto al lavoro come diritto della persona e in vista della promozione delle condizioni necessarie a garantire la sua effettività.

5.1. Reati connessi ad erogazioni pubbliche e contro il patrimonio dello Stato

5.1.1. Fattispecie di reato

Le fattispecie di reato di cui dalla presente sezione, per una più agevole lettura ed interpretazione, anche in rapporto all'attività svolta da IN.SAR., sono raggruppabili come segue:

A. Erogazioni dello Stato o di altri enti pubblici direttamente ad IN.SAR.

A.1 Malversazioni a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.).

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, estraneo alla Pubblica Amministrazione, dopo aver ottenuto dallo Stato o da altro Ente Pubblico (Regione, Provincia, Comune) o dalla Comunità Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, *non li destina o non li utilizza secondo le predette finalità.*

Tenuto conto che il momento in cui si è consumato il reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

A.2 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.).

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, *consegue indebitamente*, per se o per altri contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea.

In questo caso, non rilevando l'uso fatto delle erogazioni, il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa in danno dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

B. Erogazioni dello Stato o di altri enti pubblici verso terzi, per il tramite di IN.SAR.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640, comma 2, n. 1, e 640-bis c.p.).

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (o ad altro Ente Pubblico).

Tale reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, per ottenere vantaggi di natura economica (es. riconoscimento di corrispettivi sull'attività svolta, nell'ambito di convenzioni con la PA), nella predisposizione di documenti o dati per far ottenere a terzi l'assegnazione di fondi pubblici (finanziamenti, contributi), si forniscano dolosamente alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere.

C. Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico:

Tale ipotesi di reato (art. 640-ter c.p.) si configura nel caso in cui, alterando le modalità di funzionamento di un sistema informatico o telematico, o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto, arrecando danni allo Stato o ad altri Enti Pubblici.

Potrà realizzarsi il reato in esame qualora, ad esempio, una volta ottenuto l'accesso ad un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenibile legittimamente.

D. Introdotti con il d.lgs. 30 luglio 2020, n. 75:

D.1 Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

D.2 Frode ai danni del fondo europeo agricolo di garanzia e del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2, l. 898 del 1986)

1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'art. 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'art. 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

5.1.2 Aree di rischio – Attività e funzioni aziendali

A.1 Attività: Utilizzo di finanziamenti o contributi pubblici:

La violazione delle norme sopra citate (art. 316-bis c.p.) nell'ambito delle attività correlate o comunque connesse all'utilizzo di finanziamenti e contributi pubblici, in qualunque forma questi debbano essere erogati, può realizzarsi ad esempio mediante:

mancato utilizzo dei finanziamenti o contributi;

utilizzo improprio dei finanziamenti o contributi (es. mancato rispetto delle tempistiche prescritte, realizzazione definizione di interventi diversi rispetto a quelli oggetto del finanziamento, realizzazione degli interventi soltanto parziale, mancata restituzione di contributi al venir meno delle condizioni che ne hanno giustificato l'erogazione);

dismissione non consentita di beni realizzati mediante contributi di enti pubblici;

mancato rispetto di procedure eventualmente prescritte da leggi e regolamenti o atti amministrativi di natura convenzionale per la realizzazione degli interventi finanziati.

FUNZIONI AZIENDALI A RISCHIO:

In questo ambito, le attività a rischio per IN.SAR. sono quelle connesse al ricevimento di fondi per la realizzazione di progetti finanziati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dall'Unione Europea.

Le aree a rischio saranno pertanto: l'Area Definizione Attività Progettuali in quanto ha promosso, assunto e coordinato l'iniziativa; l'Area Amministrazione e Controllo in quanto riceve e registra la documentazione, elabora schede di iniziativa e produce la rendicontazione.

A.2 Indebito ottenimento di finanziamenti e contributi pubblici:

La violazione delle norme sopra citate (art. 316-ter c.p.) nell'ambito delle attività correlate e funzionali all'ottenimento di finanziamenti e contributi pubblici, in qualunque forma essi debbano essere erogati può realizzarsi ad esempio mediante:

produzione di documenti falsi per la Pubblica Amministrazione;

attestazione o dichiarazioni di situazioni o caratteristiche personali o della società non corrispondenti al vero;

alterazione di archivi o banche dati, sia su supporto informatico che cartaceo.

FUNZIONI AZIENDALI A RISCHIO:

IN.SAR. non riceve, normalmente, erogazioni da parte dello Stato né da altri enti pubblici a titolo di finanziamento o di contributo; essa può invece ricevere fondi dalla C.E. a seguito dell'adesione ad iniziative che beneficiano del cofinanziamento da parte di Fondi strutturali.

Essendo l'Area Amministrazione e Controllo incaricata del monitoraggio sullo stato avanzamento lavori e della rendicontazione, è quella che incorre nei maggiori rischi per la commissione del reato di cui all'art. 316 ter c.p.

B. Realizzo di ingiusto profitto, inducendo in errore la P.A.:

La violazione delle norme di cui agli artt. 640, comma 2, n. 1, e 640-bis c.p., nell'ambito delle attività finalizzate a far ottenere a terzi finanziamenti e contributi pubblici, può realizzarsi mediante:

produzione di documenti falsi per la Pubblica Amministrazione;

attestazione o dichiarazioni di situazioni o caratteristiche personali o della società non corrispondenti al vero.

La fattispecie di reato si realizza se sono presenti le seguenti condizioni:

IN.SAR. ha consapevolmente prodotto attestazioni non rispondenti al vero o documenti falsi;

IN.SAR. trae vantaggio economico dall'attività dolosa (ad esempio la remunerazione delle iniziative andate a buon fine);

La falsa attestazione o la falsa documentazione arreca danno alla Pubblica Amministrazione.

FUNZIONI AZIENDALI A RISCHIO:

La valutazione delle istanze di accesso alle agevolazioni finanziarie per la promozione delle iniziative di autoimpiego e di imprenditorialità in genere, adempimento che prelude all'avvio delle procedure di erogazione di finanziamenti nell'ambito delle Convenzioni finalizzate all'erogazione di contributi, condiziona l'erogazione dei contributi e dei finanziamenti sia da parte di IN.SAR., sia da parte della Regione Sardegna.

Nel suesposto ambito, tutte le funzioni aziendali sono potenzialmente a rischio. Il rischio in questa fase potrebbe essere ravvisato nella falsificazione dei diversi documenti da utilizzare nelle diverse fasi di gestione dei progetti.

C. Frode informatica in danno dello Stato o di altri enti pubblici:

Il suesposto reato, atto a fare ottenere ingiustamente a IN.SAR. o a terzi finanziamenti e contributi pubblici, può realizzarsi con diverse modalità; per esempio, mediante:

rendicontazioni alla UE con dati informatici alterati;

rendicontazioni alla RAS dei dati relativi ai fondi gestiti da IN.SAR. in nome e per conto della stessa Regione Sardegna (RAS), alterando i dati informatici;

alterazione delle modalità di funzionamento della gestione informatica dei dati o errate immissioni di dati o mancati aggiornamenti, al fine di ottenere un ingiusto profitto, con danno di terzi (enti pubblici che erogano finanziamenti o contributi).

FUNZIONI AZIENDALI A RISCHIO:

I dati informatici, con i quali sono predisposte le rendicontazioni alla UE delle attività relative ai Progetti finanziati con Fondi europei, sono trattati quasi esclusivamente dall'Area Amministrazione e Controllo.

Poiché tali procedure informatiche si basano essenzialmente su fogli elettronici di calcolo e su data base, le stesse determinano un elevato rischio potenziale di errore o di alterazione.

Anche i dati informatici con cui sono gestiti i fondi in nome e per conto della RAS sono sotto la responsabilità dell'Area Amministrazione e Controllo.

Similmente, tali procedure informatiche, determinano un analogo elevato rischio di errore o di alterazione.

La gestione informatica dei dati provenienti dall'esterno è sotto la responsabilità di IN.SAR., ma la società non è responsabile del contenuto e della veridicità dei dati stessi.

La Società deve comunque verificare la correttezza dei dati disponibili al momento, al fine di evitare l'avvio di iniziative o, in generale, di influire sul processo decisionale disponendo di dati errati. Il rischio di reato potrà aversi qualora, pur consapevoli di disporre di dati incompleti o non aggiornati, si avvia egualmente l'iniziativa, avendone un vantaggio per la Società.

Nella su esposta istruttoria l'area a maggior rischio è quella dell'Area Definizione Attività Progettuali.

D. Introdotti con il d.lgs. 30 luglio 2020, n. 75:

D.1 Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Scopo della disposizione dell'art. 356 è quello di rafforzare con la sanzione penale la corretta e leale esecuzione del contratto di pubbliche forniture, ponendolo al riparo da comportamenti fraudolenti del fornitore. L'interesse protetto, quindi, è quello del corretto e regolare funzionamento della amministrazione contro l'inadempimento dovuto a malafede contrattuale.

La giurisprudenza, anche in ragione della definizione di "frode", avvicina la condotta materiale a quella della frode in commercio (Cass. n. 4923/1984), ritenendo che il reato ricorra anche nel caso in cui venga fornita "una cosa diversa da quella pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità", ma con la specificazione che la difformità deve "risultare idonea ad incidere sullo svolgimento del rapporto con la pubblica amministrazione" (Cass. n. 42900/2010).

Il delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.), ma anche di un contratto di appalto (art. 1655 c.c.); quindi rileva qualsiasi schema contrattuale con il quale l'amministrazione riceve cose ed opere.

Il delitto in questione non richiede che la condotta ponga in pericolo il normale funzionamento dello stabilimento o del servizio, come risulta testualmente e dal raffronto con il testo dell'art. 355 (Cass. III, n. 22024/2010).

Sempre per quanto riguarda la condotta materiale, il reato è configurabile in riferimento a qualsiasi tipo di contratto di fornitura (in esso comprendendosi contratti di compravendita, somministrazione, appalto). Ai fini dell'art. 356, quindi, rileva qualsiasi in esecuzione, imperfezione, inadempienza posta in essere dolosamente dal reo nella pubblica fornitura che abbia un concreto effetto sulla conformità della prestazione (Cass. VI, n. 11326/1994).

La Società in quanto società in house a totale partecipazione pubblica, deve uniformarsi per l'acquisizione dei beni e servizi necessari per lo svolgimento delle proprie attività ai principi ed alle norme previsti nel codice dei contratti.

D'altra parte, in quanto l'attività verso l'esterno è rivolta unicamente ai soggetti pubblici soci, appare più limitato il rischio di commissione del reato nella veste di fornitori.

Il rischio è trasversale per tutte le aree aziendali.

D.2 Frode ai danni del fondo europeo agricolo di garanzia e del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2, l. 898 del 1986)

Allo stato, considerata la materia estranea all'attività della Società, non si rilevano rischi di sorta.

5.1.3 Misure di controllo e prevenzione

A. La società ha adottato un *Codice etico* che contempla, tra le sue disposizioni, norme volte a disciplinare il comportamento dei dipendenti nello svolgimento di attività come quelle sopra

individuate. In particolare, il *Codice etico*, oltre a ribadire il necessario rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, indica quali criteri e principi di comportamento nei rapporti con le istituzioni quelli di correttezza, trasparenza, moralità.

Il *Codice etico* dispone altresì che il personale di IN.SAR. che, a seguito dell'erogazione di finanziamenti pubblici, entrasse a conoscenza di una diversa destinazione e utilizzo dei contributi ricevuti, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Dirigente, all'Organismo di Vigilanza e al Responsabile Anticorruzione, secondo le modalità indicate nei Principi Generali di Comportamento del Modello di prevenzione dei rischi, adottato dalla Società.

Il *Codice etico* è stato distribuito a ciascun dipendente. Tutti i destinatari sono consapevoli che le norme del codice etico sono cogenti, e le inosservanze sono sanzionate.

B. Attribuzione e segregazione dei compiti e delle mansioni: la Società è organizzata attraverso un organigramma che rispecchia la suddivisione delle responsabilità gerarchiche e funzionali e riflette con chiarezza le linee decisionali e di controllo interne alla Società.

Parallelamente, la Società ha approvato e dato attuazione ai protocolli mirati non solo a meglio definire gli aspetti organizzativi dell'attività, ma anche a prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01.

Attraverso le indicazioni contenute in detti protocolli, è possibile rilevare le responsabilità di ciascuna fase di attività, che sono state, per quanto possibile, rese indipendenti ed interconnesse, seguendo il principio della separazione delle funzioni e del controllo incrociato.

Le procedure che assumono rilevanza in relazione ai reati connessi ad erogazioni pubbliche e contro il patrimonio dello Stato, sono:

- Generalità Convenzioni – P10003
- Generalità Istruttorie industriali – P10004
- Rendiconto convenzioni – P10201
- Procedura approvvigionamenti – P20401

C. Poteri di firma e di rappresentanza

I soggetti che assumono rilevanza in relazione ai reati connessi ad erogazioni pubbliche e contro il patrimonio dello Stato sono:

Il Liquidatore:

sovrintende alla gestione delle attività sociali, all'organizzazione delle strutture aziendali, alle attività relative alle risorse umane, finanziarie e del controllo di gestione, curando i rapporti finalizzati al conseguimento degli scopi sociali e allo sviluppo della Società.

Il Liquidatore è responsabile del corretto utilizzo delle erogazioni ricevute dallo Stato o dagli altri enti pubblici.

Il Dirigente:

è responsabile del coordinamento delle attività sociali, delle risorse umane e della corretta attuazione delle attività necessarie per il conseguimento degli obiettivi aziendali, nonché al coordinamento delle strutture aziendali;

nelle attività di responsabile della rendicontazione dei progetti, può essere coinvolto nel rischio di false attestazioni o dichiarazioni o di alterazione di archivi e banche dati;
nelle attività di responsabile della predisposizione dei contratti, può falsificare o concorrere nella falsificazione di documenti utilizzati per la redazione dei contratti.

D. La gestione del rischio nell'ambito dei reati connessi ad erogazioni pubbliche

Per le su indicate fattispecie di reato, la **gestione del rischio** avviene con i seguenti strumenti:

in generale:

con la distribuzione del Codice etico a tutti i dipendenti e agli organi sociali, e con la sua pubblicazione nella bacheca della Sede e degli Uffici e sul sito Internet della Società;

con la specifica richiesta, all'atto della consegna, che il Codice dovrà essere strettamente applicato ed osservato;

con la manifestazione della ferma intenzione di applicare le sanzioni, in caso di inosservanze;

con l'attività ispettiva dell'Organismo di Vigilanza.

nel caso specifico:

con l'effettiva applicazione delle procedure allegate al presente documento e adottate in funzione della prevenzione dei reati;

con la segregazione delle attività, caratteristica di ogni procedura, che consente di evitare conflitti di interessi interni alle funzioni e di attivare forme di controlli incrociati;

con la tracciabilità delle attività svolte, che consente di risalire a tutto l'iter formativo delle decisioni prese;

con il rispetto dei poteri attribuiti dagli organi sociali al management aziendale,

con il rispetto della normativa interna, distribuita tramite Ordini di Servizio, che definisce le linee di responsabilità e le corrispondenti mansioni.

5.2. Reati contro la Pubblica amministrazione

5.2.1 Fattispecie di reato

Le fattispecie di reato di cui alla presente sezione sono:

Introdotti con il d.lgs. 75/2020.

Ai sensi dell'art. 25, comma 1 d.lgs. 231/2001, i seguenti reati sono soggetti alla sanzione di cui al presente comma (sanzione pecuniaria fino a duecento quote) quando **"il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea"**.

Peculato (art. 314, comma 1 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.

Traffico di influenze illecite art. 346 bis c.p. (l. 9 gennaio 2019, n. 3) *Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.*

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua posizione, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni. (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)

Tale forma di reato potrebbe configurarsi, nell'ambito di applicazione del Decreto, nell'ipotesi in cui un dipendente concorra nel reato del pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che da tale comportamento ne derivi, in qualche modo, un vantaggio per la Società).

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni. (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. (omissis comma 2). Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni. (art. introdotto dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)

Istigazione alla corruzione (art. 322, co. 1-3 c.p.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

2. (OMISSIS)

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Le disposizioni degli

articoli 319-quater, comma 2, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)

..*.*

La legge n. 190 del 6 novembre 2012 (*"disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ha riformato"*) entrata in vigore il 28 novembre 2012, ha riformato il sistema dei delitti di corruzione, riscrivendo alcuni elementi integrativi delle fattispecie, e rimodulando le pene in ragione della diversa gravità dei nuovi fatti previsti.

Sono stati modificati gli artt. 317 e 318 c. p. in materia di concussione e corruzione; sono stati introdotti i nuovi reati di "Induzione indebita a dare o promettere utilità" (art. 319-quater c. p.) e di "Traffico di influenze illecite" (art. 346-bis c. p.) che però non è stato inserito nel novero dei reati per il quale è prevista la responsabilità degli enti; sono state aumentate le pene previste per i delitti di cui agli artt. 319 e 319-ter c. p.

Con la novella, inoltre, è stato introdotto il reato di "Corruzione tra privati", attraverso l'integrale rimodulazione dell'art. 2635 c. c. (come si vedrà meglio nel capitolo relativo ai reati societari).

In base all'art. 25 del D.lgs. 231/2001, così come modificato dalla sopra menzionata legge, costituiscono oggi illeciti rilevanti per la responsabilità dell'ente i seguenti delitti: art. 317 c. p. (Concussione), art. 318 c. p. (Corruzione per l'esercizio della funzione), art. 319 c. p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio), art. 319-ter c. p. (Corruzione in atti giudiziari), art. 319-quater c. p. (Indebita induzione a dare o promettere utilità). Il peculato e l'abuso d'ufficio quando "il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea" sono stati inseriti tra i reati presupposto 231 con il D.Lgs 75/2020 e vengono in considerazione nella ipotesi in cui il reato commesso incida su finanziamenti, progetti, programmi o qualunque altra erogazione che sia in qualche modo riferibile all'Unione europea. Il peculato consiste in una condotta appropriativa di beni. L'antefatto storico, oltre che logico-giuridico, della perpetrazione del reato è ovviamente rappresentato dal fatto che un soggetto qualificato (un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio) abbia il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile. Ulteriore presupposto indefettibile è però il fatto che tale rapporto con la cosa, ossia con ciò che diverrà poi l'oggetto materiale dell'indebita appropriazione, si sia instaurato «per ragione del suo ufficio o servizio».

Nell'abuso d'ufficio l'elemento materiale consiste in una condotta di abuso che deve essere necessariamente realizzata nello svolgimento delle funzioni o del servizio (Cass. VI, n. 1269/2012) e che si concretizza:

a) attraverso la violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero, in alternativa, mediante l'inosservanza di un obbligo di astensione.

La condotta abusiva deve essere diretta a procurare, intenzionalmente, a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale oppure a procurare ad altri un danno ingiusto.

La violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità si ha quando il comportamento del soggetto attivo contrasta con norme di legge che regolano l'esercizio del potere pubblico. In sostanza, l'abuso d'ufficio si configura soltanto in relazione all'attività dei pubblici agenti che, nel compiere l'atto, non usufruiscano di margini di discrezionalità, con la conseguenza che la condotta abusiva – connotata dall'insussistenza di tale ultimo elemento e commessa in violazione di specifiche regole di condotta che disciplinano la funzione o il servizio, si risolve nel realizzare esclusivamente un interesse antitetico con quello per il quale il potere è stato conferito (Cass. S.U., n. 155/2011).

Di seguito si vanno ad evidenziare le novità più rilevanti della nuova disciplina.

Per quanto attiene ai reati di concussione e di induzione indebita a dare o promettere utilità: prima della legge n. 190/2012 il delitto di concussione poteva essere indifferentemente commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio. Dopo la novella, tale reato è realizzabile esclusivamente dal pubblico ufficiale.

L'originaria fattispecie incriminatrice della concussione è stata però "suddivisa" in due distinte ipotesi di reato (art. 317 e art. 319-quater c. p.), differenziate in relazione alle diverse modalità della condotta tipica (costrizione nel caso dell'art. 317 c. p., e induzione nel caso dell'art. 319-quater c. p.).

In sostanza, nella prima fattispecie delittuosa ricavabile dall'art. 317 c.p., il privato è posto in una situazione di costrizione assoluta, per cui non può che sottostare, non avendo altra scelta, alla richiesta del pubblico funzionario; nella seconda fattispecie di cui all'art. 319 quater c.p., il privato, pur indotto alla dazione od alla promessa di utilità dal pubblico funzionario che abusa dei suoi poteri o della sua qualità, potrebbe sottrarsi all'illecita richiesta ma, nonostante ciò, vi si adegua.

Per quanto attiene al reato di corruzione: con la modifica dell'art. 318 c. p., il legislatore, raccogliendo le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di legittimità, ha stabilito che la corruzione c.d. "impropria" sussiste anche quando il pubblico funzionario venga illecitamente "remunerato" con generico riferimento all'esercizio della sua funzione o dei suoi poteri (c.d. pubblico funzionario "a libro paga"), senza la necessità di individuare gli specifici atti di ufficio che egli avrebbe compiuto a favore del privato.

Inoltre, in attuazione della c.d. "legge anticorruzione" e successive integrazioni e modifiche, IN.SAR. ha previsto l'individuazione di una figura con funzioni di Responsabile di Prevenzione della Corruzione.

Sempre in riferimento alla citata normativa, si rappresenta che RAS ha comunicato in data 31.1.2014, nell'ambito del proprio Piano Triennale Anticorruzione, di aver previsto che tutte le partecipate, tra cui IN.SAR., sono tenute a compilare i campi relativi alle informazioni minime da pubblicare nel sito della RAS e in quello della stessa partecipata.

È pertanto dovere di IN.SAR. compilare e pubblicare le suddette informazioni attraverso l'Area Affari Legali e Societari.

5.2.2 Aree di rischio – Attività e funzioni aziendali

Sono a potenziale rischio tutti i dipendenti IN.SAR. che hanno un rapporto diretto con l'amministrazione pubblica e con i destinatari delle erogazioni.

Si fa presente, inoltre, che poiché il capitale sociale di IN.SAR. risulta ripartito tra RAS e ANPAL SERVIZI S.p.A., e che la medesima IN.SAR. gestisce fondi pubblici, il dipendente IN.SAR. potrebbe essere qualificato come incaricato di pubblico servizio.

Infatti, come ribadito più volte dalla giurisprudenza di legittimità "*per l'attribuzione alla persona della qualità di incaricato di pubblico servizio, l'attività concretamente esercitata dal soggetto, purché disciplinata da norme di diritto pubblico, ovvero con atto normativo anche "di rango inferiore", deve essere "assunta come propria dallo Stato o/e da altro Ente pubblico"* e, come ribadito da questo

giudice di legittimità, anche a Sezioni Unite ed in tempi recenti, " ciò che importa è, pertanto, la presenza di una disciplina, non importa di quale rango, purché-naturalmente-generale ed astratta ed un'attività obiettivamente di natura pubblicistica, siccome diretta a realizzare in via immediata le finalità dell'Ente pubblico, concretantesi in un servizio rivolto alla generalità dei cittadini.

E ancora: *"in tema di nozioni di persona incaricata di pubblico servizio, nel settore della concessione di opere pubbliche deve distinguersi fra le attività per le quali il concessionario assume la veste di "sostituto" della P.A. concedente, e attività in cui il concessionario opera come privato. Rispetto alle prime, regolate da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, i soggetti ad esse preposti possono essere qualificati come incaricati di un pubblico servizio; rispetto alle seconde, invece, la qualifica pubblicistica non può essere riconosciuta."* (Cass. sez. VI, n. 26057 del 22.4.04).

Tale orientamento giurisprudenziale è diretta conseguenza della teoria funzionale – soggettiva, accolta dal legislatore con la riforma del 1990 per cui qualsiasi soggetto, nell'ambito delle proprie attribuzioni, anche all'interno di un ente che abbia natura pubblica, può svolgere attività di natura differente ed assumere la veste pubblica in alcune occasioni o svolgere attività di natura privata in altre.

Perciò le attività strumentali al perseguimento di interessi pubblici possono essere qualificate come pubbliche, se l'attività svolta è orientata in via immediata e diretta al perseguimento di finalità pubbliche, (cfr. Cass., Sez. VI, 2 dicembre 2003, n. 2549).

Esempi pratici:

Tizio, dipendente IN.SAR., accetta una somma di danaro da parte di una società in cambio dell'inserimento in una graduatoria di soggetti che beneficeranno di un'erogazione (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio).

Al fine di escludere i rischi legati alla commissione dei menzionati reati è necessario fare costante riferimento alle procedure relative alla stipula di convenzioni (P 10003 – Generalità convenzioni), alla procedura relativa alla fornitura di beni e servizi (P 20401 Gestione degli approvvigionamenti).

Partecipazione a trattative finalizzate ad ottenere convenzioni

La condotta che integra le fattispecie di corruzione ex art. 318 c.p. nell'ambito della partecipazione a trattative indette dallo Stato, dall'Unione Europea, dagli altri enti pubblici o da organismi di diritto pubblico, finalizzate ad ottenere convenzioni, incarichi e progetti da realizzare, potrebbe configurarsi nell'offerta a pubblici funzionari di somme di denaro od altre utilità per facilitare l'adozione da parte di amministrazioni od enti pubblici di atti favorevoli alla Società.

Si tenga presente che, rispetto al passato, la nuova norma sulla corruzione per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 318 c.p. svincola la punibilità del pubblico ufficiale (nonché dell'incaricato di pubblico servizio e dello stesso privato, in forza rispettivamente degli artt. 320 e 321 c.p.) dalla puntuale individuazione di uno specifico atto o comunque di una specifica condotta oggetto dell'illecito mercimonio: entrambe le parti protagoniste dell'accordo corruttivo, possono essere punite anche solo in ragione della mera promessa o dazione indebite di denaro o altra utilità al pubblico funzionario. Se la pattuizione ha ad oggetto il compimento di *uno specifico atto contrario ai doveri d'ufficio*, ovvero *l'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio*, il fatto risulterà invece sussumibile nella più grave fattispecie di "corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio" (art. 319 c.p.), che continuerà ad applicarsi tanto alla corruzione antecedente come a quella susseguente. La nuova disposizione di cui all'art. 318 c.p. richiede che la dazione o la promessa di denaro o altra utilità al pubblico funzionario siano effettuate *"per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri"*

Per quanto attiene le fattispecie concussione o induzione indebita a dare o promettere utilità, le stesse si possono realizzare nel momento in cui il dipendente IN.SAR., che sia pubblico ufficiale, nel

caso della concussione, oppure pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, nel caso di induzione, “costringa” (grazie al potere che gli viene conferito dalla propria posizione decisionale o comunque di potere o di influenza all’interno dell’IN.SAR.) un terzo interessato all’erogazione di atti favorevoli alla propria società, alla corresponsione indebita di denaro o altra utilità. Se tale forza costringiva è “irresistibile”, si avrà il reato di concussione; se invece il soggetto indotto avrebbe potuto in qualche modo contrastare la *vis* costringiva del soggetto agente, ma vi si è adeguato, si avrà il reato di induzione indebita.

FUNZIONI AZIENDALI A RISCHIO

Tutte le funzioni aziendali, soprattutto ai massimi livelli, che sono coinvolte nell’attività di promozione e sviluppo e che sono responsabili dell’attuazione delle scelte strategiche della Società, possono essere coinvolte in condotte che integrano le fattispecie di reato di corruzione.

È inoltre elemento di particolare rilevanza la capacità di potersi dotare, direttamente o indirettamente, di risorse finanziarie o di poter far ottenere, ai possibili destinatari, benefici da altra natura.

Partecipazione di esponenti aziendali all’attività ispettiva svolta da funzionari pubblici

La condotta che integra le fattispecie di reato prevista dall’articolo 318 c.p., nell’ambito della partecipazione di esponenti aziendali all’attività ispettiva svolta da funzionari pubblici (verifiche fiscali, ispezioni in materia del lavoro, di sicurezza, ecc.), potrebbe configurarsi nell’offerta ai suesposti funzionari di somme di denaro od altre utilità per facilitare l’adozione da parte di amministrazioni od enti pubblici di atti favorevoli alla Società.

FUNZIONI AZIENDALI A RISCHIO

Sono più esposte ai citati rischi le aree aziendali che sono potenzialmente destinatarie dell’attività ispettiva su indicata, come per esempio l’Area Amministrazione e Controllo e gli organi sociali che rivestono funzioni di rappresentanza o che hanno poteri di agire nei confronti delle Autorità amministrative, fiscali e degli Istituti previdenziali ed assistenziali.

Per quanto riguarda le nuove figure introdotte, in termini generali, l’abuso d’ufficio ha maggiore attinenza alle posizioni apicali, mentre il peculato riguarda tutti coloro i quali abbiano la disponibilità di beni (non necessariamente di proprietà della Società).

Poiché i reati indicati rilevano quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione Europea si dovranno porre in essere particolari cautele e attenzioni in tutti i casi di progetti cofinanziati dalla stessa UE.

L’area principalmente a rischio è l’Area definizione attività progettuali.

5.2.3 Misure di controllo e prevenzione

A. La società ha adottato un *Codice etico* che contempla, tra le sue disposizioni, norme volte a disciplinare il comportamento dei dipendenti nello svolgimento di attività come quelle sopra individuate. In particolare, il Codice etico, oltre a ribadire il necessario rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, indica quali criteri e principi di comportamento nei rapporti con le istituzioni quelli di correttezza, trasparenza, moralità.

Il Codice etico dispone altresì che nei rapporti e relazioni commerciali e promozionali sono proibite pratiche illegali, comportamenti collusivi, pagamenti illeciti, tentativi di corruzione e favoritismi,

sollecitazioni dirette o attraverso terzi di vantaggi personali per sé o per altri, contrari alle leggi, ai regolamenti e ai principi oggetto dello stesso Codice Etico.

Il *Codice etico* è stato distribuito a ciascun dipendente. Tutti i Destinatari sono consapevoli che le norme del codice etico sono cogenti, e le inosservanze sono sanzionate.

B. Attribuzione e segregazione dei compiti e delle mansioni: la Società è organizzata attraverso un organigramma che rispecchia la suddivisione delle responsabilità gerarchiche e funzionali e riflette con chiarezza le linee decisionali e di controllo interne alla Società.

Parallelamente, la Società ha approvato e dato attuazione ai protocolli mirati non solo a meglio definire gli aspetti organizzativi dell'attività, ma anche a prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01.

Attraverso le indicazioni contenute in detti protocolli, è possibile rilevare le responsabilità di ciascuna fase di attività, che sono state, per quanto possibile, rese indipendenti ed interconnesse, seguendo il principio della separazione delle funzioni e del controllo incrociato.

Le procedure che assumono rilevanza in relazione ai reati connessi alla corruzione, quindi le procedure che consentono la tracciabilità dell'attività svolta e il controllo dei flussi finanziari, sono:

Generalità convenzioni – P10003

Protocollo aziendale – P20201

Trasferte del personale – P20101

Gestione della tesoreria – P20301

Approvvigionamenti – P20401

L'impiego di fondi propri: la gestione dei finanziamenti - P10101; la sottoscrizione di partecipazioni P10102; la gestione di partecipazioni - P10103; la cessione di partecipazioni - P10104

Emolumenti e prestazioni diverse – P10301

C. La gestione del rischio nell'ambito dei reati contro la pubblica amministrazione

In riferimento alle occasioni di integrare reati inerenti alla corruzione di pubblico ufficiale, alle fattispecie di concussione-induzione indebita ed al peculato e al traffico di influenze illecite, la **gestione del rischio** avviene con gli strumenti di seguito indicati.

in generale:

- con la distribuzione del Codice etico a tutti i dipendenti e agli organi sociali, e con la sua pubblicazione nella bacheca della Sede e degli Uffici e sul sito Internet della Società;
- con la specifica richiesta, all'atto della consegna, che il Codice dovrà essere strettamente applicato ed osservato;
- con la manifestazione della ferma intenzione di applicare le sanzioni, in caso di inosservanze;
- con l'attività ispettiva e di conformità dell'Organismo di Vigilanza;

nel caso specifico:

- con l'effettiva applicazione delle procedure, adottate in funzione della prevenzione dei reati, allegate al presente documento;
- con controlli specifici sull'osservanza delle normative interne concernenti l'utilizzo e la rendicontazione di disponibilità finanziarie (rimborsi spese, pagamenti) e la documentazione dei costi indicati a bilancio;

- con controlli specifici sulle operazioni che possono consentire forme di raccolta di disponibilità finanziarie (acquisti/cessioni di partecipazioni; investimenti/disinvestimenti di attività finanziarie; cessioni e transazioni di crediti; svalutazioni di beni patrimoniali successivamente ceduti; ecc.);
- con la tracciabilità di ogni operazione che può generare ricavi per la Società.

5.3. Reati associativi

5.3.1 Fattispecie di reato

A. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

B. Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. [Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i

diritti ad esse inerenti nonché e iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare].

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

C. Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio della erogazione di denaro.

D. Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

E. Associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'art. 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

F. Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (D.P.R. 309/1990, art. 74)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

9. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo).

5.3.2 Aree di rischio – Attività e funzioni aziendali

Le possibilità di infiltrazioni di stampo mafioso o di cooperazioni con realtà di tipo criminale-associativo o mafioso, possono ravvisarsi principalmente nel campo della contrattazione tra la Società ed i soggetti terzi, sia nell'ambito della stipula di convenzioni, sia nell'ambito della fornitura di beni e servizi.

Sono a rischio generalmente tutte le funzioni preposte alla contrattazione (in particolare l'Area Amministrazione e Controllo e l'Area Definizione Attività Progettuali) relative alle erogazioni di utilità di

qualsiasi tipo verso soggetti destinatari di finanziamenti e tutte le attività relative alla fornitura di beni e servizi.

5.3.3 Misure di controllo e prevenzione

È fatto obbligo di operare nell'ambito della normativa vigente, ivi compresa tutta la normativa interna a IN.SAR., con stretta osservanza del codice etico e dovere di aggiornarsi sull'evoluzione normativa.

È fatto obbligo di ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio di tutte le attività economiche e professionali della IN.SAR., prestando massima attenzione ai soggetti terzi che intrattengono rapporti di qualsiasi tipo con la Società.

È fatto obbligo di stretta osservanza delle procedure interne dell'IN.SAR., con particolare riferimento a quelle relative alla stipula di convenzioni ed alla fornitura di beni e servizi.

A tal riguardo, la Società deve sempre operare nel rispetto delle normative sulla c.d. "antimafia" e "antiriciclaggio".

5.4 Delitti con finalità di terrorismo

L'articolo 25-quater del Decreto non indica specificatamente i reati per i quali è prevista la responsabilità dell'ente. Viene posto un richiamo ai "delitti previsti dal codice penale e dalle leggi speciali" e ai delitti posti in essere in violazione di quanto stabilito dall'art. 2 della Convenzione di New York il 9 dicembre 1999.

5.4.1. Fattispecie di reato

Del codice penale si richiamano: l'art. 270 c.p. (Associazioni sovversive, che punisce chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni con finalità sovversiva), l'art. 270-bis c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, che punisce chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico) e l'art. 270-ter c.p. (Assistenza agli associati).

I reati rientranti nell'ambito di applicazione della Convenzione di New York sono invece quelli diretti a fornire, direttamente o indirettamente, ma comunque volontariamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo. L'ente che fornisce i fondi o che comunque collabora nel loro reperimento deve essere a conoscenza dell'utilizzo che di questo denaro verrà successivamente fatto.

5.4.2 Aree di rischio – Attività e funzioni aziendali

Le aree potenzialmente a rischio sono: l'Area Amministrazione e Controllo e l'Area Definizione Attività Progettuali, poiché si occupano di gestire progetti relativi a soggetti beneficiari di finanziamenti e contributi pubblici e relative graduatorie. Tenendo conto che IN.SAR. non è solita erogare finanziamenti a società o associazioni al di fuori delle linee di attività istituzionale o in convenzione con la Pubblica Amministrazione, il rischio connesso ai reati *de qua* può essere reputato piuttosto remoto.

5.4.3 Misure di controllo e prevenzione

Stante la valutazione di rischio limitato, la società non ritiene di attivare particolari misure, se non la raccomandazione di scrupolosa osservanza delle prescrizioni del Codice etico e di osservanza delle procedure di attività, che non prevedono eccezioni allo svolgimento delle attività istituzionali o in convenzione con la Pubblica Amministrazione.

5.5 Falsità in monete, carte di credito e valori di bollo

Non si rilevano, all'interno della Società, possibili occasioni per realizzare condotte che integrano fattispecie di reato rilevanti ai fini dei seguenti reati: falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); alterazione di monete (art. 454 c.p.); spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457c.p.); falsificazione di valori di bollo (art. 459 c.p.); contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.); contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.); introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

5.6 Reati contro la vita e l'incolumità individuale

5.6.1 Fattispecie di reato:

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici”.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a un milione duecentomila; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309,87 a euro 1.239,50.

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da euro 247,90 a euro 619,75; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da euro 619,75 a euro 1.239,50.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Con riferimento al reato di cui all'art. 583 bis c.p., non si ravvisano profili di rischio relativi ad una eventuale responsabilità di IN.SAR., visti la natura dell'Azienda ed il tipo di attività e di rapporti che la stessa sviluppa ed intrattiene.

In relazione, invece, agli altri due reati, il presupposto della responsabilità dell'Ente risiede in una condotta colposa (e non dolosa), vale a dire connotata da negligenza, imprudenza o imperizia.

Si precisa che non è agevole individuare il vantaggio o l'interesse che deriverebbe all'Ente dalla commissione di reati colposi ad eccezione dell'eventuale risparmio economico e di risorse derivante dal mancato adeguamento alle normative sulla sicurezza.

5.6.2 Aree di rischio – Attività e funzioni aziendali

I maggiori rischi riguardanti IN.SAR. con riferimento ai delitti contro la persona, sono attinenti alle problematiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro e possono essere individuati nella gestione delle attività aziendali di tipo tecnico, commerciale e amministrativo, oltre che in tutte le attività aziendali individuate come a rischio nell'apposito "documento di valutazione dei rischi" redatto ai sensi degli articoli 17 e 28 del D. Lgs 81/2008.

5.6.3 Misure di controllo e prevenzione

Le attività di natura organizzativa che possono comportare rischio di pericoli per la salute, sono indicate nei documenti previsti per ciascuna funzione aziendale, che devono intendersi come facenti parte del presente modello organizzativo. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si fa riferimento a:

piani di emergenza ai fini di prevenzione degli incendi, etc.;

verbali di riunioni periodiche di analisi delle criticità emerse durante le attività di monitoraggio in base alle segnalazioni di varia fonte, relative, ad esempio, ad eventuali segni di cedimento strutturale degli edifici in cui opera IN.SAR., problemi alle reti elettriche etc.

Tutte le attività di sorveglianza sanitaria e di primo soccorso medico sono formalizzate secondo quanto previsto dal documento di valutazione dei rischi ex articoli 28 e 29 D. Lgs. 81/2008 a cura del medico competente e degli addetti al pronto soccorso.

IN.SAR. procede alla formalizzazione delle documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge, relative alle normative di sicurezza degli ambienti di lavoro, nel rispetto delle normative vigenti per ciascuna di esse.

5.7 Reati contro la personalità individuale

5.7.1 Fattispecie di reato

I reati sanzionati dal codice penale in materia di delitti contro la personalità individuale sono: Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.); Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.); detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.); Pornografia virtuale (art. 600 quater comma 1 c.p.); Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.); Tratta di persone (art. 601 c.p.); Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); Adescamento di minorenni (art. 609 - undecies c.p., aggiunto dalla l. 4 marzo 2014, n. 39, art. 3).

art. 25 quinquies comma 1, lett. a) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p., aggiunto dall'art. 1, l.199/2016)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.*

5.7.2 Aree di rischio – Attività e funzioni aziendali

I delitti sopra richiamati devono essere commessi nell'interesse o a vantaggio della Società o nei casi in cui la Società può trarne vantaggio, quando, nell'ambito di attività convenzionata con la Pubblica amministrazione, venga finanziata un'impresa che svolge una delle attività illecite sopra indicate.

Queste ipotesi di reato si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola anche solo finanziariamente la medesima condotta.

5.7.3 Misure di controllo e prevenzione

Le specifiche misure di prevenzione previste sono:

La previsione, nel Codice Etico, di uno specifico impegno a rispettare e a far rispettare ai propri fornitori la normativa vigente in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile ed a quanto disposto dalla legge in tema di salute e sicurezza.

La verifica che i fornitori rispettino gli obblighi di legge in tema di:

- tutela del lavoro minorile e delle donne;
- condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;
- diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza.

La società, a far data dal giorno 11 aprile 2016, ha acquisito il Certificato SA 8000, con numero SA 245, per la garanzia del rispetto dei requisiti minimi sopra esposti, secondo le norme internazionali sui diritti umani e sulle leggi nazionali sul lavoro.

5.8 Reati informatici e telematici

Lo sviluppo delle reti telematiche e la sempre crescente espansione ed evoluzione delle tecnologie informatiche hanno indotto il legislatore alla creazione di fattispecie di reato finalizzate all'introduzione nell'ordinamento italiano della sanzionabilità penale di diverse condotte, legate ad attività illecite che abbia come oggetto o mezzo di reato i sistemi informatici e telematici.

La massiccia diffusione delle stesse tecnologie in ogni ambito delle attività produttive ed aziendali ha aperto nuove e maggiori possibilità di commissione di tradizionali condotte di reato attraverso gli strumenti legati alle scienze informatiche.

Si è imposta, pertanto, la traslazione delle tematiche relative ai reati informatici anche nell'ambito della disciplina della responsabilità dell'Ente.

La legge 18 marzo 2008, n. 48, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno" ha inserito nel D. lgs. n. 231/2001 l'articolo 24 bis, così estendendo la responsabilità amministrativa degli enti anche a "Delitti informatici e trattamento illecito di dati".

Il menzionato testo normativo dispone che i reati sotto indicati comportino responsabilità amministrativa dell'ente:

5.8.1 Fattispecie di reato

Perimetro di sicurezza cibernetico Art. 1, comma 11 D.L. 105/2019. *Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6),*

lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Falsità in documenti informatici (Art. 491 bis c.p.)

“Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del Capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”.

La norma sopra citata conferisce valenza penale alla commissione di reati di falso attraverso l'utilizzo di documenti informatici; i reati di falso richiamati sono i seguenti:

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.)

“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni”;

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.)

“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”;

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.)

“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.

Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni”;

Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.)

“Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476”;

Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.)

“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni”;

Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.)

“Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00.

Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro”;

Falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.)

“Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo”;

Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)

“Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi”;

Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.):

“Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00”;

Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.)

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata”;

Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.)

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito”;

Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.)

“Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480”;

Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.)

“Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private”;

Uso di atto falso (art. 489 c.p.)

“Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno”;

Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.)

“Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente”;

Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.)

“Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti”;

Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.)

“Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni”.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 c.p.)

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici (art. 615 quater)

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617quater”.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a 10.329 euro”.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617quater c.p.)

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.*

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art 617quinquies c.p.)

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617-quater.”

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre una o più delle circostanze di cui al numero 1 del secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.”

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635ter)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo

Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione, o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema, la pena è aumentata."

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635quater c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635quinquies)

"Se il fatto di cui all'art.635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640quinquies)

"Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00".

5.8.2 Area di rischio – Attività e funzioni aziendali

IN.SAR. gestisce database di informazioni relative ai propri dipendenti, alle realtà personali, professionali e aziendali con cui intrattiene rapporti contrattuali e di lavoro; inoltre riceve ed invia documenti informatici di varia natura.

Le attività maggiormente a rischio di commissione dei reati sopra descritti riguardano principalmente il trattamento illecito dei dati personali, con riferimento all'eventuale illecita diffusione, alterazione, distruzione degli stessi; problematiche analoghe si ravvisano con riguardo ai documenti informatici, che possono essere indebitamente diffusi, alterati o comunque falsificati.

Sono perciò a rischio tutte le funzioni relative alla gestione delle informazioni e all'utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo, con riguardo ad ogni condotta posta in essere nei campi sopra menzionati da amministratori, dirigenti e dipendenti di IN.SAR. nonché da eventuali collaboratori od operatori esterni.

Nel contesto della struttura organizzativa di IN.SAR., il rischio potrebbe derivare dalla teorica circolazione delle password personali di accesso del singolo dipendente.

IN.SAR. provvede perciò alla gestione ed al monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici con particolare riguardo alle attività di:

gestione e utilizzo delle informazioni e dei dati in possesso della Società e contenuti nei sistemi informatici;
gestione e protezione del profilo utente e del processo di autenticazione;
gestione e protezione della postazione di lavoro;
gestione degli accessi verso l'esterno;
gestione e protezione delle reti;
gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione;
gestione e protezione e controllo di debito utilizzo dei documenti informatici utilizzati;
sicurezza fisica.

5.8.3 Misure di controllo e prevenzione

Le procedure ed i processi interni di IN.SAR. sono informati ai seguenti principi:

A. Principio di autorizzazione all'accesso

Tutte le abilitazioni di accesso alle reti e ai sistemi informatici devono avvenire tramite "profili di accesso"; le abilitazioni devono corrispondere alle funzioni svolte all'interno della Società; ogni utente deve essere associato ad un solo profilo abilitativo.

B. Principio di controllo e sicurezza

Le attività di gestione del patrimonio informativo vanno assoggettate a costante controllo al fine di salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità delle informazioni per i soli fini leciti. A tale scopo vengono adottate misure di salvaguardia e di sicurezza consistenti in:

monitoraggio dei server;
monitoraggio dei trattamenti informatici;
uso di sistemi antivirus;
uso di sistemi antintrusione;
uso di firewall;
piani di *disaster recovery*;
alla procedura relativa ai sistemi informatici (P 20202 – Sicurezza informatica) ed alle previsioni del codice etico in materia.

Principi etici in materia informatica: divieti ed obblighi

E' fatto divieto di installare o comunque introdurre nella rete di IN.SAR. *software* o *hardware* o comunque programmi o dati che non rientrino nella funzione relativa al proprio profilo o *software* o *hardware* o programmi o dati che possano impedire, danneggiare, interrompere il sistema informatico o favorire la perdita, l'alterazione, la distruzione (anche solo parziali) o il furto di dati.

E' fatto divieto di introdursi abusivamente in sistemi telematici o informatici protetti da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto all'accesso o comunque non essendo il legittimo titolare delle credenziali di accesso.

E' fatto divieto di detenere, procurarsi, riprodurre o diffondere abusivamente codici di accesso o mezzi idonei all'accesso dei sistemi protetti da misure di sicurezza.

E' fatto divieto di procurare, riprodurre, diffondere, comunicare, mettere a disposizione di soggetti non autorizzati o privi di legittimazione o di credenziali dispositivi, apparecchiature, programmi, sistemi e dati.

E' fatto divieto di alterare, in qualsiasi modo, documenti informatici e di produrre, inoltrare, trasmettere documenti informatici falsi o comunque alterati.

E' fatto obbligo di stretta osservanza del documento programmatico sulla sicurezza.

5.9 Reati contro il patrimonio

5.9.1 Fattispecie di reato

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c. p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Autoriciclaggio (art. 648 ter - 1 c.p.) (aggiunto dal d.lgs 21 novembre 2007, n. 231, art. 63, comma 3 e modificato dalla L. 186/2014)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per

assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

5.9.2 Area di rischio – Attività e funzioni aziendali

Le attività svolte da IN.SAR. maggiormente interessate a queste fattispecie di reato riguardano la gestione dei flussi finanziari, in entrata ed in uscita, intrattenuti dalla Società con soggetti terzi; stante la natura dei finanziamenti ricevuti da IN.SAR., che sono essenzialmente di natura pubblica, i flussi che maggiormente sono da ritenersi sensibili nell'ambito delle menzionate fattispecie sono quelli relativi agli approvvigionamenti di beni e servizi. L'area principalmente a rischio è l'Area Amministrazione e Controllo.

5.9.3 Misure di controllo e prevenzione

È stata predisposta una procedura relativa alla fornitura di beni e servizi (P20401 - Approvvigionamenti) e diverse relative alla tracciabilità delle iniziative economiche di IN.SAR., le cui finalità sono, fra le altre, lo stretto controllo delle entrate e delle uscite economiche anche allo scopo di evitare il concretarsi delle condotte di reato sopra menzionate. E' richiesta, perciò, la stretta osservanza di dette procedure.

Previsioni del codice etico

E' fatto obbligo di:

- operare nell'ambito della normativa vigente, ivi compresa tutta la normativa interna all'IN.SAR., con stretta osservanza del codice etico e dovere di aggiornarsi sull'evoluzione normativa;

- ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio di tutte le attività economiche della IN.SAR., prestando massima attenzione ai soggetti terzi che intrattengono rapporti finanziari con la società;

- assicurare la tracciabilità di qualsiasi processo decisionale che comporti l'entrata o l'uscita di somme di denaro e di ogni rapporto economico e finanziario di IN.SAR. con soggetti terzi;

- conservare la documentazione relativa alle operazioni economiche e finanziarie della Società.

Tutte le operazioni di natura commerciale, economica e finanziaria con soggetti terzi devono essere precedute da un'attività di verifica volta ad accertare l'assenza di rischio dei reati sopra menzionati; in particolare va effettuata una chiara identificazione della controparte e devono essere esplicitate le ragioni di qualsiasi operazione economica in entrata ed in uscita; incassi e pagamenti con i fornitori di merci e servizi vanno effettuati tramite il canale bancario.

5.10 Reati in materia societaria

5.10.1 Fattispecie di reato

Le fattispecie di reato di cui alla presente sezione prevedono:

False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.)

La Società incorre nelle conseguenze del reato di cui sopra allorché gli Amministratori, il direttore, i sindaci, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o terzi e al fine di conseguire per la Società un ingiusto profitto, espongono nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del

risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (Art. 2622 c.c.)

La Società incorre nelle conseguenze del reato di cui sopra allorché gli Amministratori, il direttore, i sindaci i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o terzi e al fine di conseguire per la Società un ingiusto profitto, espongono nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se la falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Impedito controllo (Art. 2625 c.c.)

La Società incorre nelle conseguenze del reato di cui sopra allorché gli Amministratori, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite agli organi sociali o alle società di revisione.

Illecite operazioni sulle quote sociali o su quelle della società controllante (Art. 2628 c.c.)

La Società incorre nelle conseguenze del reato di cui sopra allorché gli Amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 c.c.)

La Società incorre nelle conseguenze del reato di cui sopra allorché gli Amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (Art. 2629-bis c. c.)

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Formazione fittizia del capitale (Art. 2632 c.c.)

La Società incorre nelle conseguenze del reato di cui sopra allorché gli Amministratori, che aumentano fittiziamente il capitale della Società mediante:

- attribuzione di azioni per somma inferiore al loro valore nominale,
- sottoscrizione reciproca di quote,
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. (art. introdotto dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)

Istigazione alla corruzione tra privati (art.2635 - bis, aggiunto dal d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 c.c.)

La Società incorre nelle conseguenze del reato di cui sopra allorché chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare per sé o ad altri un ingiusto profitto.

5.10.2 Aree di rischio – Attività e funzioni aziendali

ATTIVITÀ INTERNA ALLA SOCIETÀ

- a) **Elaborazione del bilancio:** le aree di rischio si riferiscono alle attività di registrazione contabile e, in particolar modo, al processo di formazione del bilancio. Il Liquidatore o il Collegio sindacale potrebbero essere indotti, per arrecare fittizio vantaggio alla Società (ottenere credito, evitare ricapitalizzazioni e simili), a esporre nel bilancio fatti e valutazioni non rispondenti al vero o ad omettere informazioni.
- b) **Predisposizione di relazioni di accompagnamento al bilancio:** l'infrazione riguarderebbe il Liquidatore, il Collegio sindacale, il Dirigente, in quanto verificano i supporti operativi ed elaborano, di fatto, le relazioni.
- c) **Comunicazioni sociali:** trattasi di comunicazioni sui dati sociali trasmessi a terzi, quali enti finanziatori, fornitori o altre parti sociali. L'infrazione riguarderebbe il Liquidatore, il Collegio sindacale, il Dirigente, in quanto verificano i supporti operativi ed elaborano, di fatto, le relazioni.
- d) **Impedito controllo:** potrà essere il Liquidatore o il Dirigente che, al fine di evitare di rendere manifesta una particolare situazione che possa influenzare il giudizio del Collegio sindacale o della Società di revisione del gruppo, occultino documenti o producano idonei artifici al fine di impedire od ostacolare l'attività di controllo.
- e) **Operazioni in pregiudizio dei creditori:** potrà essere il Liquidatore che riduce il capitale o effettua operazioni straordinarie, creando danno ai creditori.
- f) **Omissa comunicazione del conflitto d'interessi:** la norma prevede, a carico degli amministratori e dei componenti del consiglio di gestione, (nel caso di società che abbiano adottato il modello di amministrazione e controllo) che omettano di comunicare l'esistenza di un interesse proprio in un'operazione, la sanzione penale della reclusione da uno a tre anni, se da tale condotta omissiva siano derivati danni alla società o a terzi.
 Il comma 2 dell'art. 2629 bis c.c. prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per il medesimo reato.
 Trattasi di reato di danno, poiché è richiesta, ai fini della consumazione della condotta criminosa, la lesione effettiva del bene giuridico protetto; la condotta che il legislatore ha inteso punire è, pertanto, esclusivamente quella da cui scaturisce un danno a carico della società o di terzi.
 Sotto questo profilo, è interessante notare come, potendo essere, il più delle volte, la società stessa parte danneggiata dalla condotta di reato commessa da amministratori e componenti del consiglio di gestione, le ipotesi delittuose che comportano una eventuale responsabilità amministrativa dell'ente riguardano non tanto le condotte di amministratori e componenti del consiglio di gestione a danno della società cui appartengono, ma esclusivamente le condotte che comportino danni a terzi.
 Esempio: Caio, titolare della società Alfa, fornitrice di beni iscritta all'albo, in seguito alla conclusione di un affare da parte di un amministratore della stessa IN.SAR. che abbia anche un proprio interesse personale nell'operazione (perché, ad esempio socio di altra società fornitrice di beni iscritta all'Albo), vede pregiudicata la propria posizione e danneggiata la propria società.
 Sono perciò maggiormente a rischio tutte le attività legate alla gestione dei rapporti con soggetti terzi, sia per quanto attiene la fornitura di beni e servizi, sia per quanto attiene l'erogazione di finanziamenti.
- g) **Formazione fittizia del capitale:** ad esempio, il Liquidatore aumenta fittiziamente il capitale della Società attraverso operazioni straordinarie (sopravalutazione di conferimenti, fusioni o altri apporti in natura per somme inferiori al valore nominale dell'aumento del capitale sociale).

ATTIVITÀ ESTERNA ALLA SOCIETÀ

Le medesime fattispecie di reato possono essere poste in essere dal personale di IN.SAR., o da altri soggetti, che la stessa società ha nominato **in propria rappresentanza** presso gli organi di società controllate o collegate.

La condotta che integra le fattispecie di reato di cui sopra si realizza allorché il rappresentante di IN.SAR., in qualità di Amministratore o Sindaco, opera affinché i bilanci e l'informativa della Società controllata o collegata siano manipolati e i controlli siano influenzati, a vantaggio di IN.SAR.

LA CORRUZIONE TRA PRIVATI

Con riferimento alle novità normative previste dalla legge n. 190 del 6 novembre 2012 (*“disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione ha riformato”*) entrata in vigore il 28 novembre 2012 (si veda più diffusamente il capitolo relativo ai reati contro la pubblica amministrazione), si tenga presente la radicale modifica dell’art. 2365 c.c., che ha introdotto in rubrica il richiamo alla corruzione tra privati e subordinato l’applicabilità della fattispecie al fatto che la condotta non costituisca più grave reato.

La nuova normativa prevede espressamente, tra i soggetti attivi, i sottoposti alla direzione o alla vigilanza altrui; inoltre, la dazione o la promessa di utilità possono adesso essere accettate “per sé o per altri” dai soggetti attivi, e il compimento od omissione dell’atto può avvenire, oltre che in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, anche dei loro “obblighi di fedeltà”.

La nuova lettera s-bis dell’art.25-ter, rinviando ai *“casi previsti dal terzo comma dell’art. 2635 c.c.”*, prevede che possa essere sanzionata solo la società cui appartiene il soggetto corruttore, poiché, come ovvio, solo questa società può essere avvantaggiata dalla condotta corruttiva, mentre la società alla quale appartiene il soggetto corrotto, subisce un danno in seguito alla violazione dei doveri d’ufficio o di fedeltà.

Rimane confermata (al quarto comma dell’art. 2635 c.c.) la previsione della circostanza aggravante per il caso in cui l’episodio corruttivo coinvolga società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione Europea o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante.

La procedibilità è a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi; si tenga presente che, in base all’art. 8 del d.lgs. 231/01, in caso di remissione della querela, permangono comunque gli eventuali profili di responsabilità dell’ente.

Con specifico riferimento alla nuova fattispecie di “corruzione tra privati”, nonostante sia rubricata all’interno dei reati societari, si deve tener presente che la stessa ha maggiore affinità con i reati contro la pubblica amministrazione.

Pertanto, anche in relazione a detta fattispecie di reato, sono a potenziale rischio tutti i dipendenti IN.SAR. che hanno un rapporto diretto con l’amministrazione pubblica e con i destinatari delle erogazioni.

Quanto sopra riportato, in ordine a misure di controllo e prevenzione, mantiene integralmente la propria validità anche per la fattispecie in questione.

È doveroso, tuttavia, fare altresì riferimento alle misure di controllo e prevenzione previste nel presente modello nel capitolo relativo ai reati contro la pubblica amministrazione e alle procedure tutte relative ai reati contro la pubblica amministrazione.

In particolare, è necessario:

a) mantenere la stratificazione nei poteri autorizzativi dei processi decisionali e la distinzione di ruoli, nell’ambito dell’organizzazione dell’IN.SAR., con riferimento ai rapporti con i soggetti terzi; in

particolare, fare riferimento ai protocolli e alle procedure esistenti per l'acquisizione e l'erogazione di servizi, iniziative e per altre attività.

b) implementare flussi informativi diretti all'Organismo di Vigilanza in merito a operazioni effettuate "fuori soglia" o in deroga agli standard adottati dalla società o comunque ogni qual volta emerga un profilo critico o di potenziale conflitto d'interessi con un soggetto terzo;

c) individuare – ove possibile – le "altre utilità" che possano costituire contropartita di un eventuale accordo corruttivo (omaggi a clienti, gadgettistica, sponsorizzazioni a club, associazioni, riconducibili a un ente/cliente/soggetto terzo o ai suoi singoli manager); a tale proposito, qualsiasi omaggio, vantaggio o utilità non devono mai consistere in pagamenti in contanti, e devono essere sempre "ragionevoli" in base ai parametri del buon senso.

5.10.3 Misure di controllo e prevenzione

Previsione nel codice etico

Previsione di sistema sanzionatorio interno alla IN.SAR.

Programma d'informazione-formazione del personale IN.SAR. su reati e illeciti amministrativi in materia societaria e di *corporate governance*.

Specifiche procedure autorizzative per operazioni esposte a situazioni di conflitto d'interesse, con previsione eventuale dell'astensione dal voto o dell'esclusione dalla decisione del soggetto in conflitto.

La società pone in essere misure di trasparenza, in quanto applicabili, analoghe alle previsioni di cui all'art. 9 del codice di autodisciplina delle società quotate.

1. La Società ha adottato un *Codice etico* che contempla, tra le sue disposizioni, norme volte a disciplinare il comportamento dei dipendenti nello svolgimento di attività come quelle sopra individuate.

In particolare il *Codice etico* dispone che la registrazione, l'elaborazione e la comunicazione dei dati di natura contabile debbano avvenire in modo accurato, corretto e veritiero.

Tutti i dipendenti sono tenuti a garantire che le informazioni al Liquidatore, ai Dirigenti, al Collegio Sindacale e all'O.d.V. siano aggiornate e complete; i dipendenti dell'Area Amministrazione e Controllo, in particolare, hanno la responsabilità specifica di garantire che le prassi contabili della Società assicurino ai soggetti suindicati una piena, corretta, precisa e tempestiva collaborazione nel fornire dati economici e finanziari della Società stessa.

I dipendenti che fossero a conoscenza di possibili omissioni, falsificazioni, alterazioni delle registrazioni contabili e/o documenti correlati, e che evidenziassero anomalie o situazioni non congrue e coerenti, sono tenuti a darne immediata comunicazione al Dirigente e all'Organismo di Vigilanza, istituito dalla Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Il *Codice etico* è stato distribuito a ciascun dipendente. Tutti i Destinatari sono consapevoli che le norme del codice etico sono cogenti e le inosservanze sono sanzionate.

2. Attribuzione e segregazione dei compiti e delle mansioni: la Società è organizzata attraverso un organigramma, che rispecchia la suddivisione delle responsabilità gerarchiche e funzionali e riflette con chiarezza le linee decisionali e di controllo interne alla Società.

Parallelamente la Società ha approvato e dato attuazione ai protocolli mirati non solo a meglio definire gli aspetti organizzativi dell'attività, ma anche a prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01.

Attraverso le indicazioni contenute in detti protocolli, è possibile rilevare le responsabilità di ciascuna fase di attività, che sono state, per quanto possibile, rese indipendenti ed interconnesse, seguendo il principio della separazione delle funzioni e del controllo incrociato.

Le procedure che assumono rilevanza in relazione ai reati connessi ad erogazioni pubbliche e contro il patrimonio dello Stato, sono:

- Adempimenti societari e fiscali – P20601
- Budget, bilancio e relativa reportistica – P20701

3. La Società conferisce incarico di **revisione legale dei conti** a idoneo revisore legale e richiede che le società partecipate, costituite con proprio apporto di capitale, provvedano a loro volta a conferire analogo incarico.
4. Nel conferire incarico di rappresentare la Società presso gli organi sociali di società controllate e collegate, IN.SAR. chiede ai propri rappresentanti di seguire **regole di diligenza e professionalità** nello svolgimento della loro attività. Essi dovranno comportarsi in modo “neutrale” nei confronti di IN.SAR. e nell’esclusivo interesse della Società amministrata: se ben condotta, si perseguirà anche l’interesse di IN.SAR. (economicità di conduzione e tutela del patrimonio sociale, oltre che rispetto delle condizioni relative all’occupazione).
5. In riferimento alle **occasioni di integrare reati** in materia societaria, la gestione del rischio avviene con gli strumenti nel seguito indicati.

in generale:

con la distribuzione del Codice etico a tutti i dipendenti e agli organi sociali, e con la sua pubblicazione nella bacheca della Sede e degli Uffici e sul sito Internet della Società;

con la specifica richiesta, all’atto della consegna, che il Codice dovrà essere strettamente applicato ed osservato;

con la manifestazione della ferma intenzione di applicare le sanzioni, in caso di inosservanze;

con l’attività ispettiva e di compliance del Collegio Sindacale, del revisore e dell’Organismo di Vigilanza.

nel caso specifico:

con l’effettiva applicazione delle procedure, adottate in funzione della prevenzione dei reati, allegata al presente documento;

con controlli specifici sull’osservanza delle normative interne, predisposte in materia di contabilità e bilancio;

con la predisposizione e la presentazione tempestiva e completa al Liquidatore e al Collegio Sindacale della documentazione pertinente ad ogni decisione da assumere; delle bozze del bilancio e della relazione, nonché il giudizio del revisore; della bozza del bilancio semestrale e del budget dell’esercizio successivo;

con l’invio all’O.d.V. di copia delle comunicazioni rilasciate dal revisore e della relazione finale del Collegio Sindacale;

con la tracciabilità di ogni operazione che genera una registrazione contabile.

5.11 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

5.11.1 Fattispecie di reato

(art. 171, l. 633/1941, comma 1, lett. a-bis)

Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa;

(art. 171, l. 633/1941, comma 3)

Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione;

(art. 171-bis l. 633/1941, comma 1)

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori;

(art. 171-bis l. 633/1941, comma 2)

Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati;

(art. 171-ter, l. 633/1941)

Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

(art. 171-septies, l. 633/1941)

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione;

(art. 171-octies, l. 633/1941)

Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

5.11.2 Area di rischio – Attività e funzioni aziendali

Premesso che nell'attività sociale di IN.SAR. non rientrano iniziative economiche relative alla produzione, vendita promozione, importazione, modifica di materiale o beni coperti da diritto d'autore, non si ravvisano peculiari aree di rischio di commissione di reati a vantaggio della Società. Tuttavia, astrattamente IN.SAR. potrebbe trarre vantaggi indiretti dall'indebito utilizzo di materiale coperto da diritto d'autore in termini di risparmio di costi.

5.11.3 Misure di controllo e prevenzione

La procedura p. 20202 prevede il divieto di utilizzo di software sprovvisto di licenza nonché l'utilizzo dello stesso al di fuori dei termini della licenza.

5.12 Abusi di mercato

5.12.1 Fattispecie di reato

(art. 184 d.lgs 58/98) Abuso di informazioni privilegiate

È punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro duecentomila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica le informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

(art. 185. d.lgs. 58/98) Manipolazione del mercato

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

5.12. 2 Area di rischio – Attività e funzioni aziendali

Poiché l'IN.SAR. non emette strumenti finanziari, non è in via di quotazione, non controlla società quotate o in via di quotazione né detiene, in società quotate o in via di quotazione, partecipazioni rilevanti, non si ravvisano aree di rischio legate alla responsabilità amministrativa dell'Ente.

5.13 Reati ambientali

5.13.1 Fattispecie di reato

I reati ambientali sono raggruppabili nelle seguenti tipologie:

1. Reati previsti dal codice penale

2. Reati previsti dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
3. Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150
4. Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549
5. Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202
6. Reati introdotti con la l. 22 maggio 2015, n. 68

Di seguito si riportano i passaggi salienti delle menzionate normative.

1. Reati previsti dal codice penale

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Art. 452 quaterdecies c.p. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

[...omissis]

2. Reati previsti dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale)

Art. 137 Sanzioni penali

[...omissis]

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

[...omissis]

5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

[...omissis]

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

[...omissis]

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di versamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

[...omissis]

Art. 256 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

[....]

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

Art. 257 Bonifica dei siti

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille

euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Art. 258 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

[...omissis]

Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. [...omissis]

Art. 259 Traffico illecito di rifiuti

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1 febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

[...omissis]

Art. 260-bis Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

[...omissis]

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

[...omissis]

Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. Se si tratta di rifiuti pericolosi si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

[...omissis]

Art. 279 Sanzioni

[...omissis]

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

[...omissis]

3. Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150

Art. 1, comma 1 e 2, L. 150/92

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento

medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2 a), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Art. 2, comma 1 e 2, L. 150/92

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2 a), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della

Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

Art. 3-bis, comma 1, L. 150/92

Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

Art. 6, comma 4 L. 150/92

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

4. Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549

Art. 3, comma 6, L. 549/93 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

5. Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202

Art. 8, comma 1 e 2, D.Lgs. 202/07 - Inquinamento doloso

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Art. 9, comma 1 e 2, D.Lgs. 202/07, - Inquinamento colposo

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

6.Reati introdotti con la l. 22 maggio 2015, n. 68

Inquinamento ambientale (art. 452 - bis c.p. introdotto dall'art. 1, l. 22 maggio 2015, n. 68 :

E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Disastro ambientale (art. 452 - quater c.p. introdotto con la l. 22 maggio 2015, n. 68)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p. introdotto dall'art. 1, l. 22 maggio 2015, n. 68)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

5.13.2 Aree di rischio – Attività e funzioni aziendali

Le finalità dell'IN.SAR. e di conseguenza le attività che ne caratterizzano principalmente l'operato, non hanno direttamente punti di contatto con le problematiche legate alla compromissione di specie animali e vegetali, al loro commercio o allo smaltimento e al traffico di rifiuti o all'inquinamento.

Indirettamente, tuttavia, potrebbero emergere profili di responsabilità dell'Ente nella misura in cui IN.SAR. sostenga iniziative di finanziamento nei confronti di aziende o iniziative o realtà in cui le condotte previste dalle sopra evidenziate fattispecie di reato possano essere poste in essere.

5.13.3. Misure di controllo e prevenzione

Oltre al rispetto delle leggi e del codice etico, nel sostenere iniziative come da specifica finalità statutarie, IN.SAR. dovrà verificare che i soggetti aggiudicatari o comunque destinatari di iniziative, e che abbiano interessi o comunque operino in ambito ambientale, rispettino le normative cui sono collegate le menzionate sanzioni penali.

A tal fine, è necessario accertarsi che i soggetti destinatari di iniziative i cui interessi vadano a impingere sulla problematica ambientale, siano dotati di modelli di gestione ambientale certificati e siano, pertanto, registrati EMAS (ai sensi del regolamento UE 1221/2009) o certificati ISO (ai sensi della norma ISO 14001:2015).

Benché a tali sistemi non sia riconosciuta validità in termini di contenuto minimo ai fini del modello organizzativo previsto dal D.Lgs. 231/2001, di cui gli eventuali aziende destinatarie di iniziative devono comunque essere dotate, le stesse sono sicuramente avvantaggiate rispetto a quelle che ne sono prive. Infatti, un'azienda registrata o certificata, deve comunque assicurare sia il rispetto di tutta la legislazione in materia ambientale, sia il suo superamento in termini di migliori prestazioni.

In particolar modo lo standard ISO, la cui adozione certo non esime dal rispetto dei requisiti e dall'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, individua tuttavia gli adempimenti essenziali affinché venga predisposta un'adeguata politica aziendale, vengano pianificati obiettivi specifici per il perseguimento della suddetta politica, siano intraprese azioni – migliorative e correttive – per garantire la costante conformità al sistema di gestione ambientale adottato.

Il che è senz'altro utile a prevenire e monitorare il rischio di commettere reati ambientali, perché attraverso l'adozione di tale standard l'azienda ha maggiori possibilità di individuare e valutare i propri aspetti ambientali significativi che potrebbero condurre alla commissione di un reato. Ad esempio, il cd. "ciclo di Deming" (pianificare, attuare, verificare e agire), posto a base della Iso 14001:2015, è fondamentale per creare un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati ambientali che, a fini esimenti dalla responsabilità amministrativa, sia difendibile in giudizio.

5.14 Impiego di lavoratori irregolari

Questa sezione si occupa delle seguenti fattispecie di reato:

art. 22, comma 12, del d.lgs. 286/98 stabilisce che:

"Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato".

Art. 22 comma 12-bis:

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Le condizioni di particolare sfruttamento richiamate alla lettera c) (art. 603-bis terzo comma c.p.) sono, oltre a quelle sopra riportate alle lettere a) e b), "l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro".

In pratica viene estesa la responsabilità agli enti, quando lo sfruttamento di manodopera irregolare supera certi limiti stabiliti, in termini di numero di lavoratori, età e condizioni lavorative, stabiliti nel D.lgs. 286/98, il cosiddetto "Testo unico dell'immigrazione": l'ente che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di 150.000€, se i lavoratori occupati sono (circostanza alternativa tra di loro): a) in numero superiore a tre; b) minori in età non lavorativa; c) esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.

5.14.1 Aree di rischio – Attività e funzioni aziendali

Per quanto riguarda i reati in questione, va tenuto presente che potrebbero essere ritenuti responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta.

Di conseguenza, potrebbero rientrare nell'ipotesi di reato sopra considerate, le eventuali erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte di IN.SAR. con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità criminose.

A prescindere, comunque, da detta problematica, la responsabilità diretta dell'IN.SAR. per i reati in questione può comunque emergere in ordine alle seguenti tematiche: a) eventuale selezione ed assunzione di lavoratori stranieri; b) la stipula e la gestione di contratti ed ordini di acquisto relativi a lavoratori stranieri e conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari; c) vigilanza su lavori affidati e somministrazione di manodopera; gestione di attività di tipo commerciale, anche in partnership con soggetti terzi o affidandosi a imprenditori locali, nei Paesi a bassa protezione dei diritti individuali.

L'area maggiormente interessata alle dette problematiche all'interno dell'IN.SAR. è l'Area Definizione Attività Progettuali, che deve recepire integralmente le procedure che verranno di seguito descritte nel successivo paragrafo.

5.14.2 Misure di controllo e prevenzione

Il rispetto delle leggi in materia di lavoro ed immigrazione nonché l'osservanza scrupolosa del codice etico sono alla base della prevenzione in ordine al rischio di compimento dei suddetti reati.

Inoltre, e più specificamente, è opportuno:

- richiedere l'impegno dei soggetti terzi destinatari di commesse o di iniziative, al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela e sicurezza del lavoro e comunque di assunzione di lavoratori stranieri;

- la selezione delle controparti destinate a fornire servizi che impieghi manodopera straniera, deve essere svolta con particolare attenzione, anche attraverso specifiche indagini *ex ante* relative al rispetto delle normative vigenti in materia.

- c) qualora il soggetto terzo destinatario di iniziativa abbia la propria sede all'estero o ed ivi svolga in tutto o in parte la propria attività, dovrà attenersi alla normativa locale o, se più severa, alle

convenzioni ILO sull'età minima per l'accesso al lavoro e sulle forme peggiori di lavoro minorile ("C138 Convenzione sull'età minima 1973" e 12"C182 Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile 1999");

5.15 - art. 25 terdecies

Razzismo e xenofobia (art. 604 ter c.p. introdotto dall'art. 5, comma 2 cd. Legge europea, 20 novembre 2017, n. 167)

Art. 3 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a € 6.000,00 chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

3. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

5.16 - art. 25 quaterdecies

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (introdotto dall'art. 5, l. 3 maggio 2019, n. 39) artt. 1 - 4, l. 13 dicembre 1989, n. 401

(Art. 1. Frode in competizioni sportive)

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

(Art. 4. Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa)

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

4 bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

4 ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto

all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.

5.17 REATI TRIBUTARI

5.17.1 Le fattispecie

art. 25 quinquiesdecies (art. Introdotto nel d.lgs 231/2001 dal d.l. 124/2019 come convertito dalla l. 157 del 2019)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000)

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

La condotta delittuosa si articola in due fasi: la prima consiste nell'acquisizione e successiva registrazione nella contabilità o detenzione ai fini di prova della documentazione fiscale falsa; la seconda, con la quale il delitto si consuma, è integrata dall'utilizzo della documentazione fiscale mendace per la predisposizione delle dichiarazioni tributarie e della successiva trasmissione delle stesse all'Agenzia delle Entrate.

Al di fuori di tali ipotesi, l'eventuale indicazione di elementi passivi fittizi in una delle dichiarazioni individuate dall'art. 2 integrerebbe il meno grave delitto di dichiarazione infedele, previsto dall'art. 4 del medesimo d.lgs. 74/2000 e non ricompreso tra quelli presupposto della responsabilità dell'Ente.

Il delitto si consuma con la presentazione della dichiarazione secondo le modalità previste dalla legge.

Ai sensi dell'art. 6, d.lgs. 74/2000, non è configurabile il tentativo.

Soggetti attivi: Nel caso di società di capitali, soggetto attivo è il legale rappresentante che sottoscrive la dichiarazione.

È necessario che il soggetto sia consapevole sia della falsità delle fatture o dei documenti fiscali detenuti e, di conseguenza, dell'inesistenza degli elementi passivi indicati nella dichiarazione, sia della trasmissione della stessa. È, inoltre, richiesto il dolo specifico integrato dall'aver agito per evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Aree di rischio – Attività e funzioni aziendali

L'area principalmente coinvolta è l'Area Amministrazione e Controllo, in quanto interessata alla predisposizione dei documenti suindicati. Le funzioni interessate riguardano le attività di predisposizione, acquisizione e registrazione dei documenti, la preparazione delle dichiarazioni fiscali e il loro invio. Il liquidatore firma la dichiarazione e assume su di sé i rischi e le responsabilità connesse.

Misure di controllo e prevenzione

Oltre al rispetto delle leggi fiscali tributarie in genere, nonché del codice etico, i soggetti interessati, dipendenti, collaboratori ed esponenti aziendali IN.SAR. coinvolti nelle fasi di predisposizione, controllo e trasmissione delle dichiarazioni dovranno seguire scrupolosamente le procedure interne all'uopo dedicate.

Il Liquidatore, prima della sottoscrizione delle dichiarazioni, dovrà accertarsi del avvenuto rispetto delle procedure.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. 74/2000)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizie, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Il legislatore individua **tre** tipologie di comportamento, tra loro alternative, rilevanti ai fini del reato in parola (porre in essere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, avvalersi di

documenti falsi, diversi dalle fatture di cui all'art. 2 ed avvalersi di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'attività dell'amministrazione finanziaria o ad ingannare la stessa in ordine ai propri obblighi tributari) e due soglie di punibilità, anch'esse previste in alternativa, al superamento delle quali è subordinata la responsabilità penale.

La mera violazione degli obblighi di fatturazione o di annotazione delle scritture contabili o, ancora, l'indicazione di elementi attivi inferiori al reale nelle fatture o nelle annotazioni, non è considerata mezzo fraudolento.

Soggetto attivo del reato è, per gli enti, il legale rappresentante che sottoscrive le dichiarazioni trasmesse all'Agenzia delle Entrate relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

La condotta dev'essere sorretta dalla consapevolezza di porre in essere una delle descritte condotte e della loro idoneità ad ostacolare l'attività dell'Amministrazione finanziaria; nonché orientata allo specifico fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Aree di rischio – Attività e funzioni aziendali

Analogamente con quanto esposto per la fattispecie che precede prevista dall'art. 2 del d.lgs. 74/2000, l'area principalmente coinvolta è l'Area Amministrazione e Controllo, in quanto interessata alla predisposizione dei documenti suindicati. Le funzioni interessate riguardano le attività di predisposizione, acquisizione e registrazione dei documenti, la preparazione delle dichiarazioni fiscali e il loro invio. Il liquidatore firma la dichiarazione e assume su di sé i rischi e le responsabilità connesse.

Misure di controllo e prevenzione

Oltre al rispetto delle leggi fiscali tributarie in genere, nonché del codice etico, i soggetti interessati, dipendenti, collaboratori ed esponenti aziendali IN.SAR. coinvolti nelle fasi di predisposizione, controllo e trasmissione delle dichiarazioni dovranno seguire scrupolosamente le procedure interne all'uopo dedicate.

Il Liquidatore, prima della sottoscrizione delle dichiarazioni, dovrà accertarsi del avvenuto rispetto delle procedure.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 d.lgs. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Per l'integrazione del reato è sufficiente l'emissione anche di una sola fattura falsa. Il reato si consuma con la consegna della natura o del documento al destinatario, non essendo necessario che quest'ultimo lo utilizzi effettivamente a fini dichiarativi. Non rileva altresì l'ammontare delle somme oggetto di fattura falsa. L'importo rileva unicamente ai fini della determinazione della sanzione irrogabile all'ente.

È ammessa l'ipotesi del tentativo in presenza di atti idonei e diretti in modo non equivoco alla consegna della fattura o del documento falso al destinatario.

È richiesto il dolo specifico integrato dall'aver agito per consentire al destinatario del documento fiscale di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, nella consapevolezza del contenuto mendace della fattura o del documento alla stessa analogo.

Soggetti attivi: società di capitali, il liquidatore o colui che sottoscrive la fattura falsa o il documento fiscalmente rilevante.

Aree di rischio – Attività e funzioni aziendali

Analogamente con quanto esposto per la fattispecie che precede prevista dall'art. 2 del d.lgs. 74/2000, l'area principalmente coinvolta è l'Area Amministrazione e Controllo, in quanto interessata alla predisposizione dei documenti suindicati. Le funzioni interessate riguardano le attività di predisposizione, acquisizione e registrazione dei documenti, la preparazione delle dichiarazioni fiscali e il loro invio. Il liquidatore firma la dichiarazione e assume su di sé i rischi e le responsabilità connesse.

Misure di controllo e prevenzione

Oltre al rispetto delle leggi fiscali tributarie in genere, nonché del codice etico, i soggetti interessati, dipendenti, collaboratori ed esponenti aziendali IN.SAR. coinvolti nelle fasi di predisposizione, controllo e trasmissione delle dichiarazioni dovranno seguire scrupolosamente le procedure interne all'uopo dedicate.

Il Liquidatore, prima della sottoscrizione delle dichiarazioni, dovrà accertarsi del avvenuto rispetto delle procedure.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Tale fattispecie punisce la condotta di chi si adopera al fine di impedire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, propri o di un terzo, attraverso la distruzione o l'occultamento delle scritture contabili o di altri documenti dei quali la legge impone la conservazione. Per distruzione deve intendersi sia la materiale eliminazione della documentazione sia il deterioramento – anche attraverso cancellature o abrasioni – tale da rendere la stessa non più intellegibile e, conseguentemente, inutilizzabile. L'occultamento consiste, invece, in un'attività idonea ad impedire la consultazione della documentazione di cui è obbligatoria la conservazione. Entrambe le condotte devono essere orientate ad impedire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari dell'Ente e possono interessare anche solo una parte delle scritture contabili o della documentazione in parola. La distruzione e l'occultamento, inoltre, possono riguardare anche fatture provenienti da terzi, giacché tali documenti, rappresentando costi per la Società, possono incidere sui redditi della stessa.

È ammessa l'ipotesi del tentativo in presenza di atti idonei e diretti in modo non equivoco ad occultare o distruggere le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Soggetti attivi: chiunque. Si tratta di un reato comune, pertanto non è richiesta una particolare qualifica all'interno dell'Ente per commettere tale reato.

Dolo: specifico. Il soggetto attivo del reato in esame deve agire con il fine di impedire, attraverso la condotta di distruzione o di occultamento, la ricostruzione dei redditi o del volume di affari della Società.

Aree di rischio – Attività e funzioni aziendali

Analogamente con quanto esposto per la fattispecie che precede prevista dall'art. 2 del d.lgs. 74/2000, l'area principalmente coinvolta è l'Area Amministrazione e Controllo, in quanto interessata alla predisposizione dei documenti suindicati. Le funzioni interessate riguardano le attività di predisposizione, acquisizione e registrazione dei documenti, la preparazione delle dichiarazioni fiscali e il loro invio. Il liquidatore firma la dichiarazione e assume su di sé i rischi e le responsabilità connesse.

Misure di controllo e prevenzione

Oltre al rispetto delle leggi fiscali tributarie in genere, nonché del codice etico, i soggetti interessati, dipendenti, collaboratori ed esponenti aziendali IN.SAR. coinvolti nelle fasi di predisposizione, controllo e trasmissione delle dichiarazioni dovranno seguire scrupolosamente le procedure interne all'uopo dedicate.

Il Liquidatore, prima della sottoscrizione delle dichiarazioni, dovrà accertarsi del avvenuto rispetto delle procedure.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs 74/2000)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Il reato in parola punisce **due condotte**, tra loro alternative e particolarmente diverse.

1. alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti su beni propri o altrui al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi sul valore aggiunto o al pagamento di interessi o sanzioni amministrative per un ammontare complessivo superiore ad euro 50.000,00.

Tale fattispecie ricomprende tutte le condotte attraverso le quali un soggetto rappresenta al Fisco una condizione patrimoniale, propria o altrui, alterata per difetto, ossia meno florida, al fine di eludere un'eventuale procedura di riscossione coattiva dell'Erario. Per la configurazione del reato non è necessario che il contribuente sia consapevole che nei suoi confronti è in atto una procedura amministrativa né che la stessa sia stata già incardinata al momento della condotta illecita. Irrilevante, ai fini della sussistenza del reato, è che la procedura di riscossione si svolga regolarmente, nonostante la condotta fraudolenta del contribuente. È prevista una soglia di punibilità pari ad euro 50.000,00, al di sotto della quale la condotta non ha rilevanza penale. È configurabile il tentativo (ad esempio con la sottoscrizione di un preliminare di compravendita il

cui contratto definitivo non viene sottoscritto per causa indipendente dalla volontà del contribuente).

Soggetti attivi: il contribuente. Nel caso di società di capitali, il legale rappresentante.

Dolo: specifico. Il soggetto attivo del reato deve agire con il fine di sottrarsi all'obbligazione tributaria. È, inoltre, necessario che sia consapevole di avere un debito tributario superiore ad euro 50.000,00, a prescindere dalla notifica di atti di accertamento, nonché della simulazione o della fraudolenza dell'operazione realizzata sui beni propri o altrui.

2. indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

La seconda ipotesi delittuosa punisce la condotta fraudolenta del contribuente che, nell'ambito di una procedura di transazione fiscale, fornisce (nuovamente) dati e informazioni mendaci all'Amministrazione finanziaria dichiarando elementi attivi inferiori a quelli effettivamente conseguiti o elementi passivi fittizi per un ammontare pari almeno ad euro 50.000,00.

Tale fattispecie, pertanto, oltre che presupporre un debito tributario relativo ad imposte dirette o sul valore aggiunto superiore ad euro 50.000,00, può concretizzarsi unicamente nell'ambito di una transazione fiscale, istituito disciplinato dall'art. 182-ter del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. Legge Fallimentare) e attivabile nell'ambito di una procedura di concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione del debito.

Presupposto per la commissione del reato è lo stato di crisi aziendale e l'instaurazione di una procedura di transazione fiscale, ai sensi dell'art. 182-ter, comma 1, L. Fall., a mente del quale il debitore può proporre anche «*il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali (...)*».

La transazione fiscale è, dunque, un accordo attraverso cui definire posizione fiscale del debitore in crisi attraverso la riduzione e/o la dilazione del pagamento dei debiti tributari (e contributivi) al fine di superare, grazie anche a tale piano di rientro, lo stato di crisi e in tal modo risanare la Società.

Nell'ambito di tale procedura, il reato in esame è concretizzato dalla condotta del debitore che, nella documentazione allegata alla proposta di transazione ex art. 182-ter L. Fall. – comprensiva di quella allegata alla domanda di concordato e alla proposta di ristrutturazione del debito, a norma degli artt. 161 e 182-ter, comma 5, L. Fall. –, indica elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro 50.000,00.

La configurabilità del tentativo è controversa.

Soggetti attivi: il contribuente. Nel caso di società di capitali, il legale rappresentante.

Dolo: specifico. Il soggetto attivo del reato deve agire con il fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori. È, inoltre, necessario che sia consapevole della falsità degli elementi attivi o passivi indicati nella documentazione allegata alla proposta di transazione fiscale e del loro valore superiore ad euro 50.000,00.

Aree di rischio – Attività e funzioni aziendali

Analogamente con quanto esposto per la fattispecie prevista dall'art. 2 del d.lgs. 74/2000, l'area principalmente coinvolta è l'Area Amministrazione e Controllo, in quanto interessata alla predisposizione dei documenti suindicati. E' interessata altresì l'area Affari Legali e Societari, in

quanto coinvolta nella predisposizione degli atti. Le funzioni interessate riguardano le attività di predisposizione, acquisizione e registrazione dei documenti, la preparazione delle dichiarazioni fiscali e il loro invio. Il liquidatore firma la dichiarazione e assume su di se i rischi e le responsabilità connesse.

Misure di controllo e prevenzione

Oltre al rispetto delle leggi fiscali tributarie in genere, nonché del codice etico, i soggetti interessati, dipendenti, collaboratori ed esponenti aziendali IN.SAR. coinvolti nelle fasi di predisposizione, controllo e trasmissione delle dichiarazioni e delle documentazioni contrattuali dovranno seguire scrupolosamente le procedure interne all'uso dedicate.

Il Liquidatore, prima della sottoscrizione delle dichiarazioni e degli atti, dovrà accertarsi del avvenuto rispetto delle procedure.

5.18

art. 25 *sexiesdecies* (introdotto dal d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, ex Dir. PIF UE 2017/1371) = Contrabbando

- 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.*
- 2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*
- 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

Allo stato, in relazione alla attività della Società, non si rilevano rischi di sorta.

6. AMBITI AZIENDALI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Primo obiettivo per la costruzione di un *Modello organizzativo* è l'analisi degli ambiti aziendali, vale a dire delle funzioni e delle attività, in rapporto alle possibilità di commissione di un reato.

Gli ambiti aziendali analizzati, che fanno riferimento all'Organigramma Generale IN.SAR. dei quali si deve tenere conto nella costruzione del Modello, sono:

6.1 Liquidatore

Al Liquidatore, secondo quanto deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 27 giugno 2019, sono riservati *“tutti i poteri di cui all'articolo 2489 del codice civile, nessuno escluso od eccettuato, con facoltà, in particolare, di cedere singoli beni e diritti facenti parte dell'azienda sociale;”*.

Nello stato di attività ordinaria, precedente alla liquidazione, gli organi societari previsti dallo Statuto sono il C.d.A., il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, le cui competenze sono attualmente demandate al liquidatore come organo monocratico.

6.2 Presidente del Consiglio di Amministrazione Amministratore Delegato (vedi 6.1.).

6.3 Dirigente

Nell'attuale stato di liquidazione, il Dirigente accentra su di sé la responsabilità delle diverse aree. Per quanto attiene alle attività dell'Area Amministrazione e Controllo, verifica il corretto svolgimento delle diverse attività amministrative, finanziarie, tributarie, budgetarie, assicurative e di gestione amministrativa del personale, con specifica attenzione per le attività relative ai bilanci di esercizio e del controllo di gestione.

In riferimento alle competenze dell'Area Affari Legali e Societari, il Dirigente funge da primo punto di riferimento del Liquidatore per la impostazione delle attività tese alla risoluzione delle diverse problematiche di competenza dell'Area.

Relativamente all'Area Polifunzionale la sua funzione principale è quella di coordinare le attività, in relazione alla natura delle competenze attribuite, mentre in riferimento all'Area Definizione Attività Progettuali coordina e governa le proposte di definizione relative alle singole fattispecie.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO di commissione dei reati di cui al Decreto:

Il Liquidatore ha la responsabilità dell'amministrazione della società in liquidazione e la rappresentanza legale della stessa, il Dirigente è responsabile del coordinamento delle attività sociali; tra queste assumono particolare importanza ai fini dei reati previsti dal Decreto i rischi:

- sull'utilizzazione dei finanziamenti o contributi pubblici;
- sulla tracciabilità della documentazione inerente i processi aziendali.

Tali rischi possono realizzarsi impedendo o sottovalutando l'osservanza alle procedure stabilite e al Codice Etico.

In tal senso, l'eliminazione (o la sostanziale riduzione) dei rischi, si ottiene dall'osservanza delle procedure stabilite e da un controllo volto ad osservare la conformità del comportamento delle risorse umane (dipendenti e collaboratori) alle direttive impartite.

Le possibili occasioni di condotte, che integrano fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto, possono essere realizzate attraverso il dare o promettere benefici, in modo da indurre il funzionario pubblico a compiere atti non dovuti, quali garantire l'aggiudicazione di una gara, omettere, anticipare o ritardare atti del suo ufficio, a vantaggio della Società.

L'eliminazione (o la sostanziale riduzione) dei rischi, si può ottenere:

- gestendo adeguatamente la tracciabilità della documentazione, fin dai primi contatti con l'Amministrazione pubblica, e gestendo il protocollo aziendale sulla base della procedura approvata;
- osservando le procedure predisposte;
- tenendo sotto controllo i flussi finanziari, gli acquisti di beni "promozionali";
- gestendo le attività aziendali con criteri di obiettività.

Nell'ambito dello svolgimento delle attività societarie, occorre inoltre tenere presente le altre occasioni di realizzare condotte che integrano le fattispecie residue di reati rilevanti ai fini del Decreto:

- finanziamenti o contributi a società o associazioni con finalità di terrorismo: la condotta può essere realizzata includendo volontariamente la società o l'associazione, che ha finalità di terrorismo, nell'ambito dei programmi di sovvenzioni o finanziamenti ed erogando quindi le somme stanziare;
- finanziamenti o contributi a società che svolgono o danno supporto ad attività illecite contro la personalità individuale, richiamate dall'articolo 25-quinquies del Decreto: la condotta può essere realizzata includendo volontariamente la società, che svolge o supporta le attività illecite, nell'ambito dei programmi di sovvenzioni o finanziamenti ed erogando quindi le somme stanziare.
- finanziamenti o contributi ad associazioni per delinquere e di tipo mafioso: la condotta può essere realizzata includendo volontariamente la società, che svolge o supporta le attività illecite, nell'ambito dei programmi di sovvenzioni o finanziamenti ed erogando quindi le somme stanziare.
- finanziamento o contributi a persone fisiche o giuridiche che violano la normativa ambientale con riferimento ai reati di cui al Decreto.
- finanziamento o contributi a persone fisiche o giuridiche che violano la normativa sul lavoro relativa a lavoratori stranieri così come previsto nel Decreto.

L'eliminazione (o la sostanziale riduzione) dei rischi, si può ottenere:

- includendo nelle procedure inerenti l'attività della Società norme che prevedano la verifica scrupolosa gli effettivi requisiti dei soggetti possibili destinatari dei finanziamenti o delle agevolazioni;
- includendo un punto di controllo specifico, al riguardo, nelle verifiche dell'O.d.V.;
- esaminando accuratamente i report inerenti l'attività svolta e gli elenchi dei finanziamenti o dei contributi da erogare;
- effettuando ogni controllo di legge in materia di normative antimafia.

6.4 Area Amministrazione e Controllo (AAC)

L'Area Amministrazione e Controllo si occupa dell'amministrazione generale, di quella del personale e della programmazione e controllo. In relazione a queste si occupa di tutti gli adempimenti amministrativi e contabili, del personale della Società, di fornire al vertice aziendale un costante monitoraggio dei principali indicatori gestionali delle attività sviluppate, anche attraverso un sistema di reportistica articolato secondo la tipologia di destinatario e di esigenza.

In particolare, l'Area assicura, secondo le direttive dei vertici aziendali, il rispetto delle disposizioni di legge e il corretto svolgimento delle attività amministrative, finanziarie, tributarie, budgetarie, assicurative e di gestione amministrativa del personale.

Assicura lo svolgimento delle attività di rilevazione in contabilità generale e industriale dei fatti amministrativi della società, l'elaborazione delle situazioni contabili periodiche, delle dichiarazioni fiscali e dei redditi.

Garantisce la predisposizione dei bilanci di esercizio e del controllo di gestione.

Assicura la predisposizione del budget di esercizio, del budget degli investimenti e del budget finanziario secondo le indicazioni ricevute e in collaborazione con le funzioni e i servizi interni.

Predisporre i rapporti di controllo che evidenziano gli scostamenti rispetto al budget, presta assistenza nell'analisi dei risultati di bilancio e finanziari.

Provvede all'erogazione dei finanziamenti sulla base dei contratti e dei pagamenti per tutte le forniture.

Assicura la retribuzione, l'assistenza e il controllo amministrativo del personale dipendente della società.

Cura le statistiche relative.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO di commissione dei reati di cui al Decreto:

Le possibili occasioni di condotte, che integrano fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto, possono essere realizzate attraverso:

- contraffazione, alterazione o omissione di documentazione;
- gestione dei rapporti con i funzionari pubblici in relazione all'ottenimento o al rinnovo di contratti o convenzioni; dazione o promessa di benefici in modo da indurre il funzionario pubblico a compiere, omettere o anticipare atti del suo ufficio, a beneficio della Società;
- gestione dei rapporti con i funzionari pubblici incaricati di verificare la corretta esecuzione degli adempimenti fiscali e degli adempimenti relativi al personale dipendente ai fini contributivi e fiscali; dazione o promessa di benefici in modo da indurre il funzionario pubblico a omettere il rilievo di irregolarità;
- elaborazione dei dati contabili e della reportistica su cui si basano i bilanci della Società e le relazioni sulla gestione; esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, di fatti materiali non rispondenti al vero, in modo da indurre in errore i destinatari delle informazioni o cagionando un danno patrimoniale ai soci o ai creditori.

L'eliminazione (o la sostanziale riduzione) dei rischi, si può ottenere:

- gestendo adeguatamente la tracciabilità della documentazione, fin dai primi contatti con l'Amministrazione pubblica, e gestendo il protocollo aziendale sulla base delle procedure approvate;
- osservando le procedure predisposte e in particolare le procedure di Tesoreria;
- prevedendo una accurata segregazione delle diverse funzioni;

- predisponendo periodiche verifiche sui flussi finanziari in entrata e in uscita, al fine di rilevarne la conformità alla documentazione aziendale.

6.5 Area Definizione Attività Progettuali (ADAP)

L'Area Definizione Attività Progettuali si occupa delle attività finalizzate alla tempestiva definizione dei progetti ancora in corso.

In particolare, l'Area raccoglie tutte le esigenze specifiche di natura strumentale e materiale venutesi a creare sui progetti, riportando al Dirigente.

Coordina e verifica le attività dei professionisti esterni contrattualizzati sui diversi progetti.

Cura il monitoraggio nelle diverse fasi degli avanzamenti progettuali, proponendo eventuali rimodulazioni nel caso di scostamenti rispetto ai budget previsti.

L'Area, sulla base delle indicazioni ricevute, verifica la documentazione dei beneficiari dei finanziamenti concessi dai diversi progetti, ai fini della loro corretta rendicontazione.

Predisporre tutte le necessarie azioni di controllo della documentazione acquisita, nel rispetto della normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di strumenti digitali e/o il ricorso ad applicativi informatici, ivi compresi le piattaforme e i sistemi dedicati.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO di commissione dei reati di cui al Decreto:

Con riferimento alle funzioni gestite dall'Area, la possibilità di incorrere in una responsabilità penale rilevante ai sensi del Decreto riguarda principalmente i reati contro la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio.

Nella gestione e promozione dei rapporti tra IN.SAR. e P.A. le condotte potenzialmente suscettibili di responsabilità amministrativa dell'Ente potrebbero concretarsi nel: a) dare o promettere benefici, in modo da indurre il funzionario pubblico a compiere atti non dovuti, quali garantire l'aggiudicazione di una gara, omettere, anticipare o ritardare atti del suo ufficio, a vantaggio della Società (corruzione, artt. 318-319 c.p.); b) alterare le modalità di funzionamento della gestione informatica dei dati relativi ai progetti da sostenere con finanziamenti pubblici o errare intenzionalmente nelle immissioni dei dati o degli aggiornamenti, al fine di ottenere o far ottenere un ingiusto profitto, con danno di terzi (frode informatica, art. 640-ter c.p.).

L'eliminazione (o la sostanziale riduzione) dei rischi citati, si può ottenere: 1) osservando le procedure predisposte; 2) gestendo adeguatamente la tracciabilità della documentazione, fin dai primi contatti con l'Amministrazione Pubblica, e gestendo il protocollo aziendale sulla base della procedura approvata; 3) tenendo sotto controllo i flussi finanziari, gli acquisti di beni "promozionali"; 4) gestendo le attività con criteri di obiettività assegnando l'istruttoria dei progetti a risorse che non abbiano conflitti di interessi; 5) attuando e osservando un programma di attività con adeguata rendicontazione.

Ulteriore area di rischio per la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto può essere individuata nelle condotte atte a falsificare le attestazioni in modo da indurre la P.A. a erogare finanziamenti o contributi non dovuti. L'eliminazione (o la sostanziale riduzione) dei rischi sopra indicati, si può ottenere: gestendo adeguatamente la tracciabilità della documentazione, fin dai primi contatti con l'Amministrazione Pubblica; gestendo il protocollo aziendale sulla base delle procedure approvate; evitando qualsiasi tipo di possibile conflitto di interesse.

6.6 Area Affari Legali e Societari (AALS)

Svolge una attività generale finalizzata a coadiuvare l'azione dell'organo di amministrazione, anche attraverso l'analisi dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale di rilevanza per l'operatività della società, esaminando ad ampio raggio temi e problematiche inerenti l'attività ordinaria o quella legata ai progetti in carico, anche tramite produzione di documenti contenenti aggiornamenti e valutazioni. nonché verificando l'applicazione di disposizioni di legge o di normative esterne e di norme, procedure e metodologie interne e l'applicazione delle corrette prassi. Predispose le bozze degli atti principali dell'organo amministrativo (deliberazioni, comunicazioni, contratti, bandi pubblici, etc.), di concerto con il dirigente, ivi compresi tutti quelli necessari per le procedure di affidamento di forniture di beni e servizi e incarichi di collaborazione esterna. Cura i rapporti con i legali incaricati nei contenziosi in corso e relaziona sullo stato degli stessi. L'area, inoltre, rappresenta il punto di riferimento e di interfaccia per i diversi soggetti incaricati dello svolgimento delle funzioni di:

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (L.190/2012 e d.lgs. 33/2013);

Data Protection Officer (DPO - responsabile della protezione dei dati - GDPR Reg. UE 679/2016);

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP - D.Lgs. 81/2008 - Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro).

Inoltre, realizza gli atti necessari al funzionamento degli organi societari adempiendo a quanto previsto dalle leggi, e dallo Statuto in ordine al buon funzionamento degli stessi ed assicurando l'osservanza degli iter procedurali prescritti.

Imposta, dal punto di vista normativo e contrattuale, gli atti necessari per il funzionamento della società in generale e quelli più strettamente legati alle procedure per l'acquisizione di beni e servizi, ivi comprese le prestazioni legali.

Assiste il Liquidatore nella disamina, redazione e perfezionamento dei contratti.

Cura l'integrazione e l'aggiornamento online delle informazioni societarie rilevanti ai sensi del Piano Triennale Anticorruzione.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO di commissione dei reati di cui al Decreto:

Con riferimento alle funzioni gestite dall'Area Affari Legali e Societari, la possibilità di incorrere in una responsabilità penale rilevante ai sensi del Decreto riguarda principalmente i c.d. reati societari.

I dipendenti della predetta area, occupandosi di depositare presso il Registro Imprese presso la Camera di Commercio, il bilancio e gli altri documenti contabili obbligatori, potrebbero esporre IN.SAR., per esempio, al rischio di reati come le "False comunicazioni sociali", nel caso in cui manipolassero illecitamente gli stessi.

Il rischio potrebbe manifestarsi ad esempio in presenza di condizioni particolarmente sfavorevoli per la Società, allorché diventi rilevante evitare di rendere di pubblico dominio notizie o situazioni negative, che determinano danni all'immagine o che riducono il "rating" societario.

6.7 Area Polifunzionale (AP)

L'Area si occupa trasversalmente delle attività di comunicazione istituzionale, segreteria, gestione protocollo, sito, rendicontazione e monitoraggio, bilancio sociale.

In tale ambito presidia le attività interne ed esterne volte alla raccolta, conservazione, trattamento e distribuzione coordinata delle informazioni.

Fanno capo all'Area la gestione e organizzazione del protocollo digitale unico aziendale e dei flussi documentali in entrata e in uscita, la gestione delle pec e delle e-mail aziendali e quelle dei principali progetti, la cura e l'aggiornamento del sito web istituzionale della società e dei siti dei vari progetti.

E' attribuita all'Area la gestione e il coordinamento dei Data Base dei progetti, dei sistemi hardware e software e di quelli della telefonia e della rete internet e intranet.

Cura la rendicontazione e il monitoraggio dei progetti secondo le modalità previste per i progetti cofinanziati dai fondi strutturali europei, anche mediante la gestione dei diversi sistemi di rendicontazione (Sil – Monit – Monitor Web – Igrue - Anac - Cipe e altri), le verifiche amministrative di livello e le certificazioni finali; gestisce e coordina la formazione e l'esecuzione delle attività di data entry relative alla rendicontazione dei progetti.

Si occupa della logistica, intesa come attività di gestione, distribuzione e manutenzione per ciò che attiene ai fabbisogni interni di funzionamento in termini di materiali, attrezzature e spazi di lavoro e della gestione integrata dei processi di acquisto (Rda – Rdo - Mepa – Sardegna Cat – CIG - Cup), in stretto raccordo con le competenze dell'Area Affari Legali e Societari.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO di commissione dei reati di cui al Decreto:

Le possibili occasioni di condotte, che integrano fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto, possono essere realizzate attraverso:

- contraffazione, alterazione o omissione di documentazione;
- gestione dei rapporti con i funzionari pubblici in relazione all'ottenimento o al rinnovo di contratti o convenzioni; dazione o promessa di benefici in modo da indurre il funzionario pubblico a compiere, omettere o anticipare atti del suo ufficio, a beneficio della Società;
- gestione dei rapporti con i funzionari pubblici incaricati di verificare la corretta esecuzione degli adempimenti di rendicontazione dei progetti; dazione o promessa di benefici in modo da indurre il funzionario pubblico a omettere il rilievo di irregolarità;
- elaborazione dei dati e della reportistica su cui si basano i report progettuali; esposizione nei diversi sistemi di rendicontazione e comunicazione, di fatti materiali non rispondenti al vero, in modo da indurre in errore i destinatari delle informazioni o cagionando un danno patrimoniale ai soci o ai creditori.

L'eliminazione (o la sostanziale riduzione) dei rischi, si può ottenere:

- gestendo adeguatamente la tracciabilità della documentazione, fin dai primi contatti con l'Amministrazione pubblica, e gestendo il protocollo aziendale sulla base delle procedure approvate;
- osservando le procedure predisposte;
- prevedendo una accurata segregazione delle diverse funzioni;
- predisponendo periodiche verifiche, al fine di rilevarne la conformità alla documentazione aziendale.

7. L'OPERATIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

7.1 Le verifiche periodiche

Il presente *Modello* prevede più tipologie di verifiche:

- A. verifiche sugli atti:** gli Organi Sociali e il Dirigente dovranno comunicare periodicamente all'*Organismo di Vigilanza* i principali atti della Società (ad esempio: operazioni straordinarie, appalti di particolare entità, budget annuale, partnership, acquisizione o cessione di partecipazioni, accordi con altre società, ecc.); dovranno inoltre fornire, a richiesta dell'O.d.V., la seguente documentazione: a) "Schede intervento", contenenti i dati delle diverse fasi di gestione delle Iniziative; b) contratti stipulati, convenzioni sottoscritte, progetti avviati, incarichi ricevuti e confermati e quant'altro impegni la Società con la Pubblica Amministrazione e con terzi; c) dichiarazioni, rilasciate dai dipendenti e collaboratori, in forma tale da tutelare la privacy del soggetto, circa i rapporti di parentela o di affinità con soggetti che appartengono alla Pubblica Amministrazione; d) atti del Liquidatore, del Collegio sindacale, relazioni del Responsabile Anticorruzione, del D.P.O. , documentazione scambiata con la Società di revisione incaricata della certificazione del bilancio. Periodicamente l'O.d.V. procederà a una verifica dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società in aree di attività a rischio;
- B. verifiche delle procedure:** con cadenza almeno trimestrale l'O.d.V. procederà alla verifica sull'effettiva applicazione del presente Modello, secondo le modalità stabilite; il contenuto e le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche sulle procedure è riportato in allegato;
- C. esame delle segnalazioni pervenute:** l'O.d.V. dovrà esaminare tempestivamente le segnalazioni di cui al paragrafo 4.3.1, pervenute alla sua attenzione; per ciascuna dovrà lasciare evidenza del ricevimento, del riscontro eseguito, delle azioni intraprese e delle eventuali segnalazioni effettuate agli altri soggetti interessati (Liquidatore, Collegio sindacale, Responsabile Anticorruzione, D.P.O., Autorità Giudiziaria, ecc.);
- D. esame dell'informativa prevista dalle procedure interne:** l'O.d.V. dovrà frequentemente prendere visione della documentazione indicata al paragrafo 4.3.2 e selezionare i documenti che presentano segnalazioni di irregolarità o che riportano anomalie: in tali casi dovrà chiedere chiarimenti al soggetto che ha emesso il documento, lasciando traccia dell'azione intrapresa;
- E. verifiche sulla gestione:** periodicamente l'O.d.V. effettuerà verifiche sulle risultanze della contabilità generale, incrociando i dati raccolti con il budget e con i report gestionali presentati.

Periodicamente l'Organismo di Vigilanza emetterà un rapporto sull'attività svolta, contenente l'indicazione delle verifiche effettuate e delle segnalazioni ricevute, l'esito delle azioni intraprese e dei riscontri ricevuti.

Il rapporto di cui sopra verrà trasmesso al Liquidatore e al Collegio Sindacale.

Per ogni dettaglio in merito all'operatività dell'Organismo di Vigilanza di rinvia alle procedure:

P90001	L'Organismo di Vigilanza: premesse e principi
P90101	Protocollo speciale O.d.V.
P90102	Vigilanza continuativa e rapporti con gli Organi Sociali
P90103	Verifiche periodiche